


Consiglio regionale della  
Basilicata

Ufficio della  
Commissione d'Inchiesta  
su Fenice Spa di Melfi

## [APPENDICE]

La presente Appendice si compone di 7 documenti





Consiglio regionale della  
Basilicata

Ufficio della  
Commissione d'Inchiesta  
su Fenice Spa di Melfi

## **[ APPENDICE I ]**

**Schema sul Monitoraggio.**





Consiglio regionale della  
Basilicata

Ufficio della  
Commissione d'Inchiesta  
su Fenice Spa di Melfi

## **[ APPENDICE II ]**

Le 17 domande rivolte all'ARPAB, unitamente alle risposte ricevute.

**Le 17 domande rivolte all'ARPAB, unitamente alle risposte ricevute**

Il Direttore dell'Agenzia ha, inizialmente, scritto alla Commissione in data 23.01.2012 chiedendo un "congruo intervallo di tempo" per poter esaustivamente fornire le risposte ai quesiti posti. In seguito ad un sollecito inviato il 17.04.2012, l'ARPAB ha fornito le risposte (nota prot. n. 4258 del 8.05.2012) che di seguito si riportano.

1. Nel progetto iniziale Fenice ha proposto una sperimentazione sull'abbattimento termocatalitico delle emissioni di diossine e furani da effettuarsi entro due anni dal completamento dell'avvio dell'esercizio dell'impianto di Melfi: è stata fatta questa sperimentazione? Quali sono i risultati?

**Risposta:** *Non vi è in Agenzia documentazione al riguardo.*

2. Nel Dec Via si fa riferimento a "campagne estemporanee" nell'inverno 91-92 per la misurazione dell'alterazione della qualità dell'aria. Sono disponibili questi dati?

**Risposta:** *relativamente a campagne di monitoraggio condotte da altri enti o società non vi è in Agenzia documentazione a riguardo.*

3. Nel Dec Via è scritto che "è opportuno intervenire sugli impianti di insediamento FIAT, in costruzione o programmati, non soggetti a procedura VIA, apportando modifiche che consentano di ridurre le emissioni in particolare quelle di ossidi di azoto e di composti organici volatili...": sono state apportate queste modifiche?

**Risposta:** *non vi è in Agenzia documentazione al riguardo.*

4. Come ha smaltito, Fenice, le 26mila t/a di rifiuti solidi inertizzati derivanti dal processo di termodistruzione e previsti dal progetto? Quale è la quantità di rifiuti solidi inertizzati al 31/12/2011?

**Risposta:** *le competenze sono in capo alla Provincia di Potenza.*

5. La Giunta regionale ha dato mandato all'Assessore all'Ambiente di:

- ✓ redigere un piano di tutela ambientale per la qualità dell'aria;
- ✓ definire un sistema di monitoraggio dell'area interessata dagli effetti degli insediamenti industriali di San Nicola di Melfi, con conseguente ipotesi di riorganizzazione e potenziamento delle strutture e dei servizi preposti al controllo.

Che cosa, in concreto, è stato fatto?

**Risposta:** *le competenze sono in capo alla Regione Basilicata, Dipartimento Ambiente e Territorio.*

6. Il Ministro dell'Ambiente nel rilasciare il Dec Via ha apposto alcune **prescrizioni** (tra le quali figurano anche quelle dettate dalla Regione Basilicata) leggendo le quali scaturiscono le seguenti domande:

**Risposta:** *per rispondere al quesito, anche se non in maniera esaustiva, s'invita a consultare gli allegati alla "Autorizzazione esercizio impianto di termodistruzione di rifiuti con recupero di energia sito in S. Nicola di Melfi" rilasciata dall'ufficio Compatibilità Ambientale.*

- ✓ E' stata effettuata la riduzione del 30% del prelievo idrico del Bacino dell'Ofanto richiesta dall'insediamento di Fenice e di altre aziende del Gruppo Fiat?

**6.a:** *nessuna risposta.*

- ✓ Sono state effettuate da Fenice le campagne di monitoraggio della qualità fluviale dell'Ofanto che interessano una sezione a monte e a valle dello scarico consortile?

**6.b:** *nessuna risposta.*

- ✓ È stato effettuato il prescritto "studio approfondito" relativo alla captazione e al rilascio delle acque del fiume Ofanto, al fine di evitare l'alterazione delle caratteristiche vegetazionali di ripa?

**6.c:** *nessuna risposta.*

- ✓ È stato effettuato il controllo delle acque di scarico dell'impianto da parte di Fenice? Con quali modalità? Con quale frequenza?

**6.d:** *nessuna risposta.*

- ✓ È stato rispettato il divieto di conferimento di solventi alogenati?

**6.e:** *nessuna risposta.*

- ✓ È stato presentato alla Regione il prescritto "organico manuale operativo" che avrebbe dovuto riportare le procedure di certificazione, analisi, accettazione e controllo dei rifiuti in ingresso e in uscita; la definizione di un sistema di autocontrollo; la qualificazione e la formazione del personale e di un piano di esercitazioni di sicurezza e di emergenza: tale sistema operativo è stato verificato? È ancora in essere?

**6.f:** *nessuna risposta.*

- ✓ Prima della messa in funzione dell'impianto, Fenice avrebbe dovuto adottare un piano di emergenza per le operazioni di propria competenza nel caso di malfunzionamento o di incidenti negli impianti della piattaforma, concordandolo con le autorità competenti. Lo ha fatto? Dispone, attualmente, di un piano di emergenza aggiornato?

**6.g:** *nessuna risposta.*

- ✓ È stato messo in essere il prescritto periodo di controllo nella prima fase di esercizio dell'impianto, anche con riferimento alle indicazioni dell'autorità pubblica di controllo che si sarebbe dovuta pronunciare sulla prima fase la cui durata era stata stimata in "uno o due anni"?

**6.h:** *nessuna risposta.*

- ✓ Sono stati rispettati i valori limite stabiliti nell'Allegato 1 al Dec Via?

**6.i:** *nessuna risposta.*

✓ Sono state realizzate e, in ogni caso, sono state effettuate le misure previste con la prescrizione n. 14 del Dec Via? In particolare:

1. l'installazione di un flussometro registrante (portata) con sonda isocinetica;
2. la misurazione in continuo delle concentrazioni nei fumi dei seguenti inquinanti con registrazione e ripetizione del segnale in sala manovra: particelle sospese totali, acido cloridrico, composti organici totali, monossido di carbonio, ossidi di azoto, ossidi di zolfo;
3. la misurazione della composizione delle particelle sospese totali almeno due volte all'anno durante il periodo di gestione transitoria;
4. la misurazione periodica dei microinquinanti.

**6.l punti n. 1.2.3.4.:** *nessuna risposta.*

✓ È stato attuato un programma di verifiche analitiche sul processo di inertizzazione di residui, ceneri, polveri e fanghi prodotti? Attualmente le anzidette verifiche con quale frequenza vengono effettuate?

**6.m:** *nessuna risposta.*

✓ Fenice si è fatta carico di promuovere l'adozione di atti e misure volte a ridurre la quantità di residui prodotti nelle lavorazioni degli Stabilimenti Fiat, tramite misure di recupero e riciclaggio dei materiali non contaminati e di sostituzione di solventi?

**6.n:** *nessuna risposta.*

✓ Fenice si è dotata, direttamente o tramite convenzioni con laboratori specializzati, delle attrezzature necessarie per caratterizzare le sostanze presenti nei rifiuti da stoccare, trattare

e smaltire in discarica? Se sì, quali sono questi laboratori e quali sono queste attrezzature?

**6.o:** *nessuna risposta.*

- ✓ In relazione al sottosistema di monitoraggio di competenza di Fenice per il campionamento e le analisi, le strutture laboristiche sono state individuate dalla Regione Basilicata? Se sì, quali sono?

**6.p:** *l'ARPAB è stata individuata quale struttura deputata al monitoraggio ambientale dell'area del melfese. Tale struttura è dotata di laboratori per il campionamento e le analisi delle matrici ambientali ma in un primo periodo la strumentazione era carente e l'ARPAB si è avvalsa della collaborazione dell'ISS per effettuare analisi specifiche (es: diossine).*

- ✓ Il controllo dell'impatto ambientale a seguito dell'entrata in esercizio di Fenice avrebbe dovuto essere garantito dal Gruppo Fiat attraverso la predisposizione di una rete di sorveglianza ambientale comprendente anche un sistema permanente di monitoraggio e di sorveglianza della qualità dell'aria, delle acque (sia superficiali che sotterranee) e dei suoli dell'area interessata. Con frequenza annuale andava verificato il livello di deposizione sui suoli agricoli di metalli pesanti e di diossine e furani; doveva essere garantito il monitoraggio delle acque di scarico della piattaforma e un monitoraggio dei livelli sonori imputabili all'esercizio della piattaforma. Questo piano-sistema di monitoraggio doveva essere preventivamente concordato con la Regione Basilicata e l'autorità di controllo. Tutto ciò è stato fatto? Dove sono i risultati? In particolare, sono state effettuate, a tutt'oggi, le misurazioni periodiche del rumore? È stato

realizzato, per l'atmosfera, il sistema di campionamento semiautomatico?

**6.q:** *nessuna risposta.*

7. La Regione ha avuto a disposizione i dati rivenienti dalle campagne di monitoraggio condotte dall'Ufficio PMIP della ex U.s.l. 2 a partire dal 1993, i dati acquisiti direttamente dal dicembre 1998 e i dati in possesso di Fenice a partire dall'aprile 1997. Si possono acquisire questi dati?

**Risposta:** *si allegano i dati relativi alle campagne di monitoraggio della qualità dell'aria condotte, nel 1993 e 1994, dall'allora Reparto Chimico del PMIP della ex ASL n. 2 di Potenza.*

8. Il Piano di Monitoraggio Ambientale del Melfese ha premesso "la necessità di effettuare una campagna di monitoraggio per ottenere il riferimento (bianco) almeno 2 mesi prima delle prove di combustione (burn trials) della piattaforma Fenice": esistono questi dati?

**Risposta:** *"la documentazione relativa al quesito è sicuramente disponibile presso gli Uffici del Dipartimento Ambiente e Territorio della regione Basilicata".*

9. Il Piano ha previsto, altresì, i dettagli tecnici del sistema di monitoraggio a carico di Fenice e le funzioni di competenza della Regione, riaffermando il principio secondo cui l'intera rete è concepita come una struttura unitaria e prevedendo, inoltre, che la Regione Basilicata avrebbe avuto accesso, in tempo reale, ai dati grezzi derivanti da tutte le modalità di misura in ogni punto della rete gestita da Fenice. Per di più, sul monitoraggio in automatico della qualità dell'aria la Regione avrebbe potuto acquisire e gestire i dati grezzi provenienti dalla rete di Fenice attraverso la creazione di due centri gemelli di acquisizione dati da realizzarsi a Torino o Melfi e Potenza. La Regione, oltre a ciò, avrebbe potuto gestire la rete Fenice sia in stato di normalità che in quello di attenzione e criticità. I dati grezzi avrebbero dovuto essere validati e divulgati ai cittadini delle comunità di Melfi e Lavello dalla Regione. In condizioni di stato di

attenzione o di criticità (situazioni di inquinamento atmosferico suscettibili di determinare una condizione di rischio ambientale) la Regione avrebbe avuto la priorità di accesso ai dati della rete di monitoraggio. L'acquisizione dei dati grezzi è avvenuta? A.R.P.A.B dispone di strumenti e di know-how per l'attività di monitoraggio così come sopra descritta?

**Risposta:** *a seguito della Deliberazione della Giunta regionale n. 304/2002, l'Agenzia ha provveduto, con deliberazione del Direttore Generale n. 124 del 27.05.2002, approvata dalla Giunta regionale in data 23.07.2002 (allegata alla risposta), all'acquisto della strumentazione informatica, hardware e software, per la raccolta e l'elaborazione dei dati provenienti dalle 3 centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria del Melfese.*

10. La valutazione, la validazione e la divulgazione dei dati, almeno fino al 14.03.2003 (data di trasferimento del sistema di monitoraggio all'A.R.P.A.B.) di esclusiva responsabilità della Regione, sono state effettuate? A tal fine sono stati predisposti i protocolli di validazione dei dati grezzi provenienti dalle stazioni di telemisura di Fenice e della Regione?

**Risposta:** *relativamente ai dati provenienti dalla suddetta rete di monitoraggio fino al trasferimento avvenuto in data 14/03/2003 all'ARPAB delle 3 centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria del Melfese, l'Agenzia ha, successivamente, provveduto alla loro raccolta, elaborazione e pubblicazione nelle varie edizioni dell'Annuario dei dati ambientali regionali" (allegati alla risposta).*

11. Per le procedure di scarico dei dati nei periodi di verifica, calibrazione e manutenzione delle strumentazioni poste nelle centraline di Fenice è stato stipulato il protocollo tecnico previsto dalla Convenzione di attuazione del Piano di monitoraggio?

**Risposta:** *non vi è in Agenzia documentazione al riguardo. L'Agenzia aggiunge che "presumibilmente, tale protocollo è stato eventualmente stipulato da parte della Società fenice con i competenti Uffici regionali".*

12. È disponibile l'indagine volta alla caratterizzazione delle matrici ambientali nell'area del melfese?

**Risposta:** *relativamente alle indagini previste dal Piano di Monitoraggio del Melfese, l'Agenzia ha eseguito negli anni il campionamento e l'analisi delle acque sotterranee, del fiume Ofanto, dell'impianto di depurazione di Fenice e dell'impianto consortile, il campionamento aria ai camini dell'inceneritore ed ha provveduto alla gestione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria del Melfese.*

13. Il Protocollo d'intesa tra la Regione Basilicata e l'A.R.P.A.B. per l'attuazione del Monitoraggio Ambientale del Melfese è stato sottoscritto un anno dopo dalla relativa Deliberazione di Giunta regionale che ne disponeva l'attuazione, ossia il 14.03.2003. Perché questo ritardo?

**Risposta:** *i primi mesi sono trascorsi nell'attesa dell'approvazione della relativa delibera da parte della Giunta regionale (23.07.2002). Successivamente si sono espletate le procedure di acquisto, collaudo e messa in esercizio della relativa attrezzatura di cui al presente punto.*

14. All'atto del trasferimento del sistema di monitoraggio dalla Regione Basilicata all'A.R.P.A.B., i tecnici incaricati hanno redatto un inventario della strumentazione esistente. Dal verbale allegato al protocollo d'intesa si può osservare che nella centralina di Lavello "stranamente" non risultava funzionante il rilevamento dei dati su benzene, toluene, xileni. Per la centralina di San Nicola viene riportata, per gli stessi dati, la dicitura "verificare in laboratorio". Quale spiegazione viene data a questa situazione?

**Risposta:** *nel verbale redatto dai funzionari della Regione e dell'Agenzia prima del passaggio definitivo delle centraline all'ARPAB è stata constatata la presenza e la funzionalità degli analizzatori presenti all'atto del sopralluogo; successivamente è stata cura dell'Agenzia ripristinare la piena operatività degli stessi, ovviando ai difetti di funzionalità evidenziati nel verbale citato.*

15. Fino a quando ha operato il Gruppo di lavoro istituito con Determinazione dirigenziale n. 7502/2003/D/437 del 28/04/2003 da parte del Dirigente generale del Dipartimento regionale Ambiente e Territorio?


**Risposta:** *il gruppo di lavoro è stato attivo fino alla redazione del rapporto finale del gennaio 2004.*

16. Questo Gruppo di lavoro ha prodotto due relazioni sul lavoro svolto di verifica del rispetto degli accordi Regione-Fenice, datate 30/09/2003 e 27/01/2004, evidenziando numerose inadempienze a carico di Fenice. Queste inadempienze sono state, successivamente, sanate?

**Risposta:** *non vi sono in Agenzia atti relativi alle attività eseguite dalla società Fenice per sanare le inadempienze evidenziate dal succitato gruppo di lavoro.*

17. Si chiede di conoscere i nominativi dei Direttori generali e dei Dirigenti, con l'indicazione dei relativi periodi di incarico, che si sono avvicendati alla guida degli Uffici e delle Direzioni Generali dei Dipartimenti regionali "Sicurezza e Solidarietà Sociale" e "Ambiente e Territorio" nonché la durata dei mandati e i nominativi degli Assessori regionali, a partire dal 1990 a tutt'oggi.

**Risposta:** *non vi sono in Agenzia dati al riguardo.*



Consiglio regionale della  
Basilicata

Ufficio della  
Commissione d'Inchiesta  
su Fenice Spa di Melfi

## **[APPENDICE III]**

**Le 17 domande rivolte al Dipartimento regionale Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità, unitamente alle risposte ricevute.**

**Le 17 domande rivolte al Dipartimento regionale Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità, unitamente alle risposte ricevute**

La nota di risposta è firmata dal Dirigente dell'Ufficio Compatibilità Ambientale, dr. Salvatore Lambiase, dal Dirigente dell'Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale, ing. Maria Carmela Bruno, dal Dirigente generale del Dipartimento Ambiente e Tettorio, dott. Donato Viggiano.

1. Nel progetto iniziale Fenice ha proposto una sperimentazione sull'abbattimento termocatalitico delle emissioni di diossine e furani da effettuarsi entro due anni dal completamento dell'avvio dell'esercizio dell'impianto di Melfi: è stata fatta questa sperimentazione? Quali sono i risultati?

**Risposta:** *quesito rivolto per competenza alla Provincia di Potenza.*

Si osserva, però che la competenza nel periodo 2000-2003 era della Regione.

2. Nel Dec Via si fa riferimento a “campagne estemporanee” nell'inverno 91-92 per la misurazione dell'alterazione della qualità dell'aria. Sono disponibili questi dati?

**Risposta:** *non sono stati rintracciati i documenti relativi alle campagne estemporanee effettuate dalla Regione prima dell'entrata in funzione dell'impianto Fenice. Si rimanda a studi pubblicati (che si allegano alla risposta).*

3. Nel Dec Via è scritto che “è opportuno intervenire sugli impianti di insediamento FIAT, in costruzione o programmati, non soggetti a procedura VIA, apportando modifiche che consentano di ridurre le emissioni in particolare quelle di ossidi di azoto e di composti organici volatili...”: sono state apportate queste modifiche?

**Risposta:** *La prescrizione non è stata oggetto di verifica da parte dell'ANPA. Non sono stati realizzati interventi sugli impianti industriali del Gruppo Fiat ma si segnala che gli stessi (impianti produzione autoveicoli Società SATA, impianti*

*produzione energia Società BG Italia Power, Fenice S.p.A.) sono dotati di A.I.A. il cui rilascio ha presupposto l'adozione in tali aziende delle migliori tecnologie disponibili in materia di contenimento degli inquinanti ossidi di azoto e composti organici volatili.*

La Commissione fa osservare che l'A.I.A. si riferisce ad una evoluzione normativa in materia ambientale del 2007: dal 2000 al 2007 non ci sono stati interventi per ridurre le emissioni di ossidi di azoto e di composti organici volatili. Questa circostanza denuncia una falla di sistema dall'entrata in funzione di Fenice almeno fino alla necessità del rilascio dell'A.I.A.

4. Come ha smaltito, Fenice, le 26mila t/a di rifiuti solidi inertizzati derivanti dal processo di termodistruzione e previsti dal progetto? Quale è la quantità di rifiuti solidi inertizzati al 31/12/2011?

**Risposta:** *il quesito è stato rivolto alla Provincia di Potenza. Si descrive, inoltre, il "metodo" di smaltimento degli inerti.*

La risposta non è attinente al quesito posto. I dati si riferiscono a periodi successivi a quelli oggetto della domanda.

5. La Giunta regionale ha dato mandato all'Assessore all'Ambiente di:

- ✓ redigere un piano di tutela ambientale per la qualità dell'aria;
- ✓ definire un sistema di monitoraggio dell'area interessata dagli effetti degli insediamenti industriali di San Nicola di Melfi, con conseguente ipotesi di riorganizzazione e potenziamento delle strutture e dei servizi preposti al controllo.

Che cosa, in concreto, è stato fatto?

**Risposta:** *Vengono elencati alcuni studi e documenti realizzati dalla Regione (uno in collaborazione con l'UNIBAS). Si riportano i contenuti delle prescrizioni nn. 20 e 21 del Dec Via 1790/93 e si descrive l'iter amministrativo relativo al Piano di monitoraggio Ambientale del melfese.*

La risposta è elusiva poiché non si riscontra ciò che è stato fatto in seguito alla Deliberazione di Giunta regionale richiamata nella domanda posta.

6. Il Ministro dell'Ambiente nel rilasciare il Dec Via ha apposto alcune **prescrizioni** (tra le quali figurano anche quelle dettate dalla Regione Basilicata) leggendo le quali scaturiscono le seguenti domande:

**Risposta:** *la regione ritiene che l'ottemperanza alle prescrizioni del Dec Via devono essere dimostrate da Fenice al ministero dell'Ambiente. Tuttavia dalla documentazione in possesso del dipartimento articola riposte "deduttive".*

Il Dipartimento, in qualche modo, si dichiara estraneo al procedimento.

- ✓ E' stata effettuata la riduzione del 30% del prelievo idrico del Bacino dell'Ofanto richiesta dall'insediamento di Fenice e di altre aziende del Gruppo Fiat?

**6.a:** *nella verifica effettuata dall'ANPA al progetto adeguato alle prescrizioni del Dec Via, la fenice ha soddisfatto la prescrizione perché introduce un risparmio del 70% nei prelievi di acqua nel bacino dell'Ofanto.*

Risposta soddisfacente.

- ✓ Sono state effettuate da Fenice le campagne di monitoraggio della qualità fluviale dell'Ofanto che interessano una sezione a monte e a valle dello scarico consortile?

**6.b:** *agli atti dell'Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale sono stati rinvenuti i rapporti trasmessi alla Regione da fenice a partire dal 1° quadrimestre 2004 e fino a maggio 2011. Per gli anni 2001, 2002 e 2003 risulta una lettera di trasmissione delle analisi ma non risulta alcun allegato alla lettera medesima.*

La risposta è sconcertante perché mancano i dati precedenti al 2004 (e nessuno li ha mai chiesti) e poi perché da maggio 2011 a tutt'oggi null'altro è stato più trasmesso.

- ✓ È stato effettuato il prescritto “studio approfondito” relativo alla captazione e al rilascio delle acque del fiume Ofanto, al fine di evitare l'alterazione delle caratteristiche vegetazionali di ripa?

**6.c:** *il Dipartimento dichiara che “esiste una relazione circa uno studio condotto dal dipartimento ambiente per la caratterizzazione qualitativa delle matrici ambientali del vulture melfese per la definizione del punto di bianco rispetto alla situazione pre-esercizio del termodistruttore”.*

La risposta è inquietante. Innanzitutto perché nulla ha a che vedere con la domanda poi perché dichiara che c'è una relazione per la definizione del “punto di bianco”, circostanza, questa, puntualmente smentita in molte altre dichiarazioni.

- ✓ È stato effettuato il controllo delle acque di scarico dell'impianto da parte di Fenice? Con quali modalità? Con quale frequenza?

**6.d:** *il Dipartimento ripete la risposta fornita al punto 6.b aggiungendo che “le modalità di controllo della acque di scarico avveniva su base mensile ricercando parametri microbiologici (escherichia coli; giudizio di tossicità) e chimico fisici.”*

La risposta è incompleta ed evasiva. Inoltre mancano i dati precedenti al 2004 (e nessuno li ha mai chiesti) e poi perché da maggio 2011 a tutt'oggi null'altro è stato più trasmesso.

- ✓ È stato rispettato il divieto di conferimento di solventi alogenati?

**6.e:** *il Dipartimento richiama il parere dell'ANPA, precisamente il punto, nel quale si legge che Fenice si sarebbe impegnata a non conferire alla piattaforma di Melfi alcuna quantità di solventi alogenati. Per di più, Fenice in una nota del 26.05.2011, acquisita la protocollo del dipartimento ambiente con n. 0093982 del 01.06.2011, dichiara di non aver conferito alla piattaforma alcuna quantità di solventi alogenati. Siamo sicuri che NON sono MAI stati conferiti i solventi alogenati? E dal 1° giugno 2011 ad oggi?*

- ✓ È stato presentato alla Regione il prescritto “organico manuale operativo” che avrebbe dovuto riportare le procedure di certificazione, analisi, accettazione e controllo dei rifiuti in ingresso e in uscita; la definizione di un sistema di autocontrollo; la qualificazione e la formazione del personale e di un piano di esercitazioni di sicurezza e di emergenza: tale sistema operativo è stato verificato? È ancora in essere?

**6.f:** *il prescritto organico manuale operativo è stato presentato alla Regione in data 02.09.2000.*

Risposta precisa e soddisfacente.

- ✓ Prima della messa in funzione dell'impianto, Fenice avrebbe dovuto adottare un piano di emergenza per le operazioni di propria competenza nel caso di malfunzionamento o di incidenti negli impianti della piattaforma, concordandolo con le autorità competenti. Lo ha fatto? Dispone, attualmente, di un piano di emergenza aggiornato?

**6.g:** *il Piano di emergenza, approvato dai VV.FF. in data 05.11.1998 è stato inviato da fenice alla regione in data*

26.09.2000. *Non si ha riscontro dell'eventuale aggiornamento ma dalla nota di Fenice del 26.05.2011 si evince che il piano di emergenza sia attivo.*

Risposta precisa.

- ✓ È stato messo in essere il prescritto periodo di controllo nella prima fase di esercizio dell'impianto, anche con riferimento alle indicazioni dell'autorità pubblica di controllo che si sarebbe dovuta pronunciare sulla prima fase la cui durata era stata stimata in "uno o due anni"?

**6.h:** *la Regione ha risposto che "non abbiamo nessun riscontro in merito al quesito".*

Risposta insoddisfacente.

- ✓ Sono stati rispettati i valori limite stabiliti nell'Allegato 1 al Dec Via?

**6.i:** *la Regione richiama il documento di verifica effettuata dall'ANPA al progetto adeguato alle prescrizioni del Dec Via dal quale si evince che la prescrizione è stata ottemperata. Fenice, inoltre, al 26.05.2011 conferma il rispetto dei limiti.*

Risposta precisa e soddisfacente solo dal punto di vista formale.

- ✓ Sono state realizzate e, in ogni caso, sono state effettuate le misure previste con la prescrizione n. 14 del Dec Via? In particolare:

1. l'installazione di un flussometro registrante (portata) con sonda isocinetica;
2. la misurazione in continuo delle concentrazioni nei fumi dei seguenti inquinanti con registrazione e ripetizione del

segnale in sala manovra: particelle sospese totali, acido cloridrico, composti organici totali, monossido di carbonio, ossidi di azoto, ossidi di zolfo;

3. la misurazione della composizione delle particelle sospese totali almeno due volte all'anno durante il periodo di gestione transitoria;
4. la misurazione periodica dei microinquinanti.

**6.l punti n. 1.2.3.4.:** *non sono state reperite informazioni utili dalla documentazione in possesso del Dip.to Ambiente neanche nella relazione conclusiva del collegio tecnico scientifico del DIFA dell'UNIBAS che ha eseguito le verifiche di congruità di progetto rispetto all'impianto. I quesisti sono stati posti alla Provincia di Potenza che potrebbe avere utili informazioni in merito.*

Risposta eloquente, precisa ma fortemente insoddisfacente.

- ✓ È stato attuato un programma di verifiche analitiche sul processo di inertizzazione di residui, ceneri, polveri e fanghi prodotti? Attualmente le anzidette verifiche con quale frequenza vengono effettuate?

**6.m:** *il quesito è stato rivolto per competenza alla Provincia di Potenza.*

Risposta elusiva.

- ✓ Fenice si è fatta carico di promuovere l'adozione di atti e misure volte a ridurre la quantità di residui prodotti nelle lavorazioni degli Stabilimenti Fiat, tramite misure di recupero e riciclaggio dei materiali non contaminati e di sostituzione di solventi?

**6.n:** *il quesito è stato rivolto per competenza alla Provincia di Potenza.*

Risposta elusiva.

- ✓ Fenice si è dotata, direttamente o tramite convenzioni con laboratori specializzati, delle attrezzature necessarie per caratterizzare le sostanze presenti nei rifiuti da stoccare, trattare e smaltire in discarica? Se sì, quali sono questi laboratori e quali sono queste attrezzature?

**6.o:** *risulta che Fenice si sia dotata di laboratori interni. Dal rapporto di verifica dell'ANPA risulta inoltre che Fenice ha individuato laboratori esterni certificati per analisi particolari che dovevano essere eseguiti saltuariamente (quali diossine e furani). Il quesito, comunque, è stato rivolto per competenza alla Provincia di Potenza.*

Risposta precisa.

- ✓ In relazione al sottosistema di monitoraggio di competenza di Fenice per il campionamento e le analisi, le strutture laboristiche sono state individuate dalla Regione Basilicata? Se sì, quali sono?

**6.p:** *l'ARPAB è stata individuata quale struttura deputata al monitoraggio ambientale dell'area del melfese. Tale struttura è dotata di laboratori per il campionamento e le analisi delle matrici ambientali ma in un primo periodo la strumentazione era carente e l'ARPAB si è avvalsa della collaborazione dell'ISS per effettuare analisi specifiche (es: diossine).*

Risposta elusiva e insufficiente poiché mancano i dati dal 2000 al 2003 (prima che ARPAB prendesse effettivamente in carico

il monitoraggio), ossia la Regione non ha effettuato controlli in questo periodo.

- ✓ Il controllo dell'impatto ambientale a seguito dell'entrata in esercizio di Fenice avrebbe dovuto essere garantito dal Gruppo Fiat attraverso la predisposizione di una rete di sorveglianza ambientale comprendente anche un sistema permanente di monitoraggio e di sorveglianza della qualità dell'aria, delle acque (sia superficiali che sotterranee) e dei suoli dell'area interessata. Con frequenza annuale andava verificato il livello di deposizione sui suoli agricoli di metalli pesanti e di diossine e furani; doveva essere garantito il monitoraggio delle acque di scarico della piattaforma e un monitoraggio dei livelli sonori imputabili all'esercizio della piattaforma. Questo piano-sistema di monitoraggio doveva essere preventivamente concordato con la Regione Basilicata e l'autorità di controllo. Tutto ciò è stato fatto? Dove sono i risultati? In particolare, sono state effettuate, a tutt'oggi, le misurazioni periodiche del rumore? È stato realizzato, per l'atmosfera, il sistema di campionamento semiautomatico?

**6.q:** *la Regione richiama il parere dell'ANPA in base al quale la prescrizione n. 19 del Dec Via può essere ritenuta ottemperata. Dalla nota di Fenice del 26.05.2011 si evince, poi, che la prescrizione è stata del tutto ottemperata.*

Risposta che non convince poiché si scrive "si può ritenere ottemperata" oppure "Fenice dice che ha ottemperato". Anche in questo caso emerge il fatto che la Regione non ha controllato. Viene fuori ancora una volta la circostanza che il Gruppo Fiat doveva garantire le prescrizioni del Dec Via: come è stata

inquadrata questa prescrizione con i cambi societari che sono intervenuti in fenice dal 1992 ad oggi?

7. La Regione ha avuto a disposizione i dati rivenienti dalle campagne di monitoraggio condotte dall'Ufficio PMIP della ex U.s.l. 2 a partire dal 1993, i dati acquisiti direttamente dal dicembre 1998 e i dati in possesso di Fenice a partire dall'aprile 1997. Si possono acquisire questi dati?

**Risposta:** *la Regione dichiara che negli archivi del Dipartimento Ambiente è stata rivenuta la documentazione (si allegano 6 documenti) in merito alle campagne di monitoraggio condotte dall'Ufficio PMIP della ex A.S.L. n. 2 di Potenza.*

Risposta precisa anche se non si fa riferimento ai dati in possesso di fenice a partire dal 1997. Dati che servono per costruire il “punto bianco”.

8. Il Piano di Monitoraggio Ambientale del Melfese ha premesso “la necessità di effettuare una campagna di monitoraggio per ottenere il riferimento (bianco) almeno 2 mesi prima delle prove di combustione (burn trials) della piattaforma Fenice”: esistono questi dati?

**Risposta:** *la Regione scrive che “il rapporto di sintesi sulla caratterizzazione delle matrici ambientali nell'area del melfese (allegato alla nota) riporta i dati della campagna di monitoraggio effettuata prima dell'entrata in funzione del termodistruttore definendo così il punto bianco.”*

Risposta incoerente poiché si dichiara che esiste il “punto bianco” mentre in altre dichiarazioni pubbliche si è sempre affermato di non avere questo “stato zero”.

9. Il Piano ha previsto, altresì, i dettagli tecnici del sistema di monitoraggio a carico di Fenice e le funzioni di competenza della Regione, riaffermando il principio secondo cui l'intera rete è concepita come una struttura unitaria e prevedendo, inoltre, che la Regione Basilicata avrebbe avuto accesso, in tempo reale, ai dati grezzi derivanti da tutte le modalità di misura in ogni punto della rete gestita da Fenice. Per di più, sul monitoraggio in automatico della qualità dell'aria la Regione avrebbe potuto acquisire e gestire i dati grezzi provenienti dalla rete di Fenice attraverso la

creazione di due centri gemelli di acquisizione dati da realizzarsi a Torino o Melfi e Potenza. La Regione, oltre a ciò, avrebbe potuto gestire la rete Fenice sia in stato di normalità che in quello di attenzione e criticità. I dati grezzi avrebbero dovuto essere validati e divulgati ai cittadini delle comunità di Melfi e Lavello dalla Regione. In condizioni di stato di attenzione o di criticità (situazioni di inquinamento atmosferico suscettibili di determinare una condizione di rischio ambientale) la Regione avrebbe avuto la priorità di accesso ai dati della rete di monitoraggio. L'acquisizione dei dati grezzi è avvenuta? A.R.P.A.B dispone di strumenti e di know-how per l'attività di monitoraggio così come sopra descritta?

**Risposta:** *la Regione sostiene che l'ARPAB raccoglie i dati grezzi delle centraline, li elabora e li divulga sul sito istituzionale.*

Risposta elusiva ed incompleta poiché dal 2000 al 2003, ossia prima che ARPAB iniziasse effettivamente l'attività di monitoraggio, la Regione avrebbe dovuto controllare ed effettuare il monitoraggio. Nulla viene detto sull'installazione di centraline "gemelle" nell'impianto di Fenice e in Regione o ARPAB.

10. La valutazione, la validazione e la divulgazione dei dati, almeno fino al 14.03.2003 (data di trasferimento del sistema di monitoraggio all'A.R.P.A.B.) di esclusiva responsabilità della Regione, sono state effettuate? A tal fine sono stati predisposti i protocolli di validazione dei dati grezzi provenienti dalle stazioni di telemisura di Fenice e della Regione?

**Risposta:** *la Regione scrive che "i dati grezzi non venivano divulgati in maniera scadenzata ma agli atti del dipartimento vi è una pubblicazione divulgativa (che si allega in copia) con i dati provenienti dal monitoraggio ambientale del Vulture Melfese".* Risposta elusiva dalla quale emerge che il Dipartimento è stato inadempiente.

11. Per le procedure di scarico dei dati nei periodi di verifica, calibrazione e manutenzione delle strumentazioni poste nelle centraline di Fenice è stato stipulato il

protocollo tecnico previsto dalla Convenzione di attuazione del Piano di monitoraggio?

**Risposta:** *la Regione afferma di non aver nessun riscontro in merito al quesito.*  
Risposta sconcertante dalla quale emerge che il Dipartimento è stato inadempiente.

12. È disponibile l'indagine volta alla caratterizzazione delle matrici ambientali nell'area del melfese?

**Risposta:** *la Regione scrive che “il rapporto di sintesi sulla caratterizzazione delle matrici ambientali nell'area del melfese (allegato alla nota) riporta i dati della campagna di monitoraggio effettuata prima dell'entrata in funzione del termodistruttore definendo così il punto bianco.”*

Risposta incoerente poiché si dichiara che esiste il “punto bianco” mentre in altre dichiarazioni pubbliche si è sempre affermato di non avere questo “stato zero”.

13. Il Protocollo d'intesa tra la Regione Basilicata e l'A.R.P.A.B. per l'attuazione del Monitoraggio Ambientale del Melfese è stato sottoscritto un anno dopo dalla relativa Deliberazione di Giunta regionale che ne disponeva l'attuazione, ossia il 14.03.2003. Perché questo ritardo?

**Risposta:** *la Regione afferma di non avere nessun riscontro in merito al quesito. Aggiunge che “né esiste memoria storica delle situazioni politico amministrative in grado di poter in qualche modo chiarire i termini del ritardo”.*

Risposta che non chiarisce i motivi di un ritardo macroscopico nell'attivazione del monitoraggio da parte di ARPAB.

14. All'atto del trasferimento del sistema di monitoraggio dalla Regione Basilicata all'A.R.P.A.B., i tecnici incaricati hanno redatto un inventario della strumentazione esistente. Dal verbale allegato al protocollo d'intesa si può osservare che nella centralina di Lavello “stranamente” non risultava funzionante il rilevamento dei dati su benzene, toluene, xileni. Per la centralina di San Nicola viene riportata, per gli

stessi dati, la dicitura “verificare in laboratorio”. Quale spiegazione viene data a questa situazione?

**Risposta:** *la Regione afferma di non avere nessun riscontro in merito al quesito.*  
Risposta sconcertante dalla quale si ricava una superficialità nelle azioni del Dipartimento.

15. Fino a quando ha operato il Gruppo di lavoro istituito con Determinazione dirigenziale n. 7502/2003/D/437 del 28/04/2003 da parte del Dirigente generale del Dipartimento regionale Ambiente e Territorio?

**Risposta:** *la Regione afferma che il gruppo di lavoro è stato operativo fino al 27 gennaio 2004.*


Risposta precisa.

16. Questo Gruppo di lavoro ha prodotto due relazioni sul lavoro svolto di verifica del rispetto degli accordi Regione-Fenice, datate 30/09/2003 e 27/01/2004, evidenziando numerose inadempienze a carico di Fenice. Queste inadempienze sono state, successivamente, sanate?

**Risposta:** *la Regione elenca la documentazione in merito agli atti del Dipartimento.*  
Risposta elusiva in quanto nulla si dice in merito all’obbligo di Fenice di sanare le inadempienze riscontrate dal gruppo di lavoro regionale.

17. Si chiede di conoscere i nominativi dei Direttori generali e dei Dirigenti, con l’indicazione dei relativi periodi di incarico, che si sono avvicendati alla guida degli Uffici e delle Direzioni Generali dei Dipartimenti regionali “Sicurezza e Solidarietà Sociale” e “Ambiente e Territorio” nonché la durata dei mandati e i nominativi degli Assessori regionali, a partire dal 1990 a tutt’oggi.

**Risposta:** *la Regione ha risposto al quesito in data 5 aprile 2012 con nota n. 61991/71AB, acquisita al protocollo del Consiglio regionale in data 11 aprile 2012 con n. 3652/c.*



Consiglio regionale della  
Basilicata

Ufficio della  
Commissione d'Inchiesta  
su Fenice Spa di Melfi

## **[ APPENDICE IV ]**

**I quesiti posti alla Provincia di Potenza in occasione dell'audizione del 31 maggio 2012 in uno alle risposte ottenute.**

**I quesiti posti alla Provincia di Potenza in occasione dell'audizione del 31 maggio 2012 in uno alle risposte ottenute**

Le risposte della Provincia di Potenza sono state acquisite ed estrapolate dal resoconto della seduta della Commissione del 31 maggio 2012.

- ✓ **Punto 1:** Nel progetto iniziale Fenice ha proposto una sperimentazione sull'abbattimento termocatalitico delle emissioni di diossine e furani da effettuarsi entro due anni dal completamento dell'avvio dell'esercizio dell'impianto di Melfi: è stata fatta questa sperimentazione? Quali sono i risultati?

**Risposta:** *ad oggi non sono stati trovati agli atti dell'Ufficio documenti in merito a questa sperimentazione.*

- ✓ **Punto 4:** Come ha smaltito, Fenice, le 26mila t/a di rifiuti solidi inertizzati derivanti dal processo di termodistruzione e previsti dal progetto? Quale è la quantità di rifiuti solidi inertizzati al 31/12/2011?

**Risposta:** *gli Uffici hanno predisposto un elenco analitico dal 2002 al 2011 con tutte le quantità e le destinazioni (report trasmesso dalla Provincia e acquisito ufficialmente il 25.06.2012). Quello che posso dirvi è che l'inertizzazione non è più avvenuta in loco dall'ottobre del 2009 e la quantità delle 26 mila tonnellate è stata sempre rispettata per ogni anno. Sono ceneri pesanti, scorie, ceneri leggere e fanghi.*

- ✓ **Punto 6.1:** Sono state realizzate e, in ogni caso, sono state effettuate le misure previste con la prescrizione n. 14 del Dec Via? In particolare:

- l'installazione di un flussometro registrante (portata) con sonda isocinetica;
- la misurazione in continuo delle concentrazioni nei fumi dei seguenti inquinanti con registrazione e ripetizione del segnale in sala manovra: particelle sospese totali, acido cloridrico, composti organici totali, monossido di carbonio, ossidi di azoto, ossidi di zolfo;
- la misurazione della composizione delle particelle sospese totali almeno due volte all'anno durante il periodo di gestione transitoria;
- la misurazione periodica dei microinquinanti.

**Risposta 6.1 punti n. 1.2.3.4.:** *Da un'indagine degli Uffici emerge che sull'installazione del flussometro riteniamo opportuno richiedere informazione all'ARPAB in quanto organo tecnico preposto alla verifica della strumentazione di misurazione.*

*I controlli analitici in continuo vengono effettuati da Fenice con cadenze prescritte e queste risultanze sono inviate ad ARPAB e Provincia: a questo proposito allego a titolo informativo una copia di trasmissione delle determinazioni analitiche (lettera di trasmissione dei report dei dati analitici del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni, trasmessa dalla Provincia e acquisita ufficialmente il 25.06.2012 ma non ci sono i report).*

*Agli atti degli uffici, poi, non risultano pervenuti i dati relativi ai microinquinanti.*

- ✓ **Punto 6.m:** È stato attuato un programma di verifiche analitiche sul processo di inertizzazione di residui, ceneri, polveri e fanghi prodotti? Attualmente le anzidette verifiche con quale frequenza vengono effettuate?

**Risposta:** *a questo proposito posso dire che in primo luogo non risultano programmi di verifiche analitiche svolte dalla Provincia sulle ceneri inviate da Fenice, però a quanto constatato tali verifiche spettavano a Fenice, come prevede il Dec Via che poi rimandava ad un successivo manuale di gestione operativa.*

*Relativamente a questa prescrizione io non so chi doveva effettuare il controllo e ribadisco che purtroppo agli atti dell'Ufficio non risultano programmi di verifiche analitiche che ha fatto la Provincia e che ci sono state inviate... omissis... esistono delle analisi che sono pervenute da ARPAB, cosa che fa supporre che i certificati analitici di tutti questi controlli possa essere rinvenuti... omissis... abbiamo portato queste che sono del 5 agosto del 2004 (trasmessi dalla Provincia e acquisiti ufficialmente il 25.06.2012) sulle ceneri pesanti, mentre precedentemente a quella data non abbiamo trovato niente.*

- ✓ **Punto 6.n:** Fenice si è fatta carico di promuovere l'adozione di atti e misure volte a ridurre la quantità di residui prodotti nelle lavorazioni degli Stabilimenti Fiat, tramite misure di recupero e riciclaggio dei materiali non contaminati e di sostituzione di solventi?

**Risposta 6.n:** *agli atti dell'Ufficio non risulta lacuna azione di questo tipo.*

- ✓ **Punto 6.o:** Fenice si è dotata, direttamente o tramite convenzioni con laboratori specializzati, delle attrezzature necessarie per caratterizzare le sostanze presenti nei rifiuti da stoccare, trattare e smaltire in discarica? Se sì, quali sono questi laboratori e quali sono queste attrezzature?

**Risposta:** *omissis ... verbale di acquisizione documentale fatto dalla Polizia Provinciale in cui ci sono le informazioni richieste e (...) rilevata la presenza di una serie di laboratori esterni con l'indicazione degli strumenti che erano a disposizione.*

- Nelle risposte fornite dal Dipartimento regionale Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità, si evince che c'è un "buco" di dati sul controllo ambientale dal 2000 al 2003, ossia prima del trasferimento ad ARPAB del

sistema di monitoraggio dell'ambiente del melfese. Chi doveva effettuare i controlli in questo lasso di tempo e perché non è stato fatto? Esistono dati sul monitoraggio ambientale del melfese riferiti agli anni dal 2000 al 2003? A questa domanda nell'audizione del 14 maggio 2012, il dirigente dell'Ufficio Compatibilità Ambientale ha risposto che “era competenza della Provincia”. Cosa ne pensa la Provincia?

**Risposta:** *Viene data lettura di alcuni passi della D.G.R. 2584/99. Spesso vengono a sovrapporsi i due aspetti di “controllo” e “monitoraggio”.*

- Si descrivano, brevemente ma in modo preciso e dettagliato, le circostanze e l'iter amministrativo che ha portato alle autorizzazioni concesse a Fenice S.p.A. nel 2005 e nel 2010.

**Risposta:** *Dagli atti dell'ufficio risulta che l'impianto di cui si discute è stato autorizzato la prima volta con determina dirigenziale 75F/2000/D498, rilasciata dal competente Ufficio regionale il 19.10.2000. In data 19.10.2005 l'Ufficio ambiente della Provincia in capo alla quale la Regione, con legge 6/2001 aveva trasferito la competenza a rilasciare l'autorizzazione all'esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti, ha rinnovato questa autorizzazione con la determina dirigenziale n. 2986.*

*Il procedimento di rinnovo da parte della Provincia è stato avviato per effetto di un'istanza che è pervenuta il **18 aprile 2005**, in data antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo 59/2005, quindi quindici giorni dopo la pubblicazione della norma su La Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2005. Il decreto, all'articolo 17 comma 2, precisa che i provvedimenti di rilascio di autorizzazioni che ricomprendono l'AIA, in corso alla data di entrata in vigore del decreto, sono portati a termine dalla medesima Autorità presso la quale sono stati avviati.*

*L'istruttoria effettuata ha compreso un parere rilasciato dall'avvocato De Bonis, consulente all'uopo nominato dalla Provincia e trasmesso con nota del 13 ottobre 2005, protocollo Provincia n. 35368 del 19 ottobre di quell'anno, circa la legittimità amministrativa a rilasciare rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di Fenice.*

*Leggo un passo da cui emerge quanto segue:*

*”L'istruttoria effettuata dalla Provincia per procedere al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione è stata caratterizzata da tutte le opportune cautele necessarie a garantire, in coerenza con il quadro normativo delineato dalla normativa vigente, la prosecuzione delle attività di incenerimento in condizioni di sicurezza per l'ambiente, per la salute e l'incolumità pubblica”.*

*Abbiamo poi un verbale della Polizia Provinciale del 27 settembre 2005 per accertamenti relativi alle disposizioni di adeguamento ex articolo 21 del decreto legislativo n. 133 del 2005, in relazione al rinnovo dell'autorizzazione, dai quali esiti emerge, tra l'altro, che non vengono riscontrate violazioni di legge; un verbale di sopralluogo dei funzionari della Provincia datato 2 agosto di quell'anno per verifica gestione rifiuti; la richiesta della Provincia n. 24942*

del 2005 ad ARPAB di provvedere a tutte le verifiche atte ad accertare la rispondenza tra lo stato degli impianti e le attività che dovevano essere oggetto di rinnovo; un riscontro a questa nota n. 3449 del 21 settembre, protocollo n. 31990 del 26 settembre con la quale ARPAB comunica la piena disponibilità e la richiesta di un incontro; un riscontro nota della Provincia n. 4365 del 2005 con la quale ARPAB comunica di non poter provvedere a tutte le verifiche richieste, non essendo previsto presso l'agenzia ufficio idoneo a questo scopo, ma in ogni caso comunica che le attività di monitoraggio nel Melfese, nelle varie matrici ambientali, hanno evidenziato sostanziale rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

...omissis... Poi abbiamo una relazione istruttoria del responsabile del procedimento protocollata al n. 3542 del 13 ottobre 2005 con conclusione favorevole al rilascio dell'autorizzazione: dalla relazione si evince che anche Fenice ha adempiuto alle verifiche previste dall'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 133/2005 a carico del titolare dell'impianto per mezzo del soggetto abilitato.

**Per quanto riguarda il 2010**, in data 27 gennaio 2009, con nota 15200/75AB, il dirigente dell'Ufficio compatibilità ambientale della Regione, che tuttora sta procedendo all'istruttoria di Fenice relativamente all'AIA, ha comunicato alla Provincia che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del D.L. n. 180/2007, convertito nella legge n. 243/2007, gli impianti esistenti per i quali risultava regolarmente presentata domanda di AIA (tra questi Fenice), potevano continuare l'esercizio sulla base dei vigenti provvedimenti autorizzatori rilasciati dalla Provincia e che pertanto adeguamento e proroga competevano alla Provincia.

L'istanza di Fenice per il rinnovo dell'autorizzazione risulta pervenuta in data 15 aprile 2010 e in data 14 ottobre 2010 l'Ufficio ambiente della Provincia, come sapete, ha rinnovato l'autorizzazione su istanza di Fenice.

In merito al rinnovo possiamo dire che è stato rilasciato dal momento che l'AIA non ha portato a conclusione il procedimento amministrativo e quindi si doveva ottemperare a quanto previsto normativamente dagli articoli 1 e 2 della già citata legge n. 243 /2007, che disciplina le procedure transitorie da adottare nel caso in cui - come questo - l'autorizzazione all'esercizio scada prima del rilascio dell'AIA.

La legge prevede che le Autorità che hanno rilasciato l'autorizzazione di settore provvedono all'adeguamento di tali autorizzazioni nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, che è avvenuta avendo l'ufficio della Provincia competente accertato la sussistenza dei presupposti di legge: esiti positivi dell'istruttoria tecnica ed amministrativa effettuata dai funzionari dell'ufficio sulla documentazione presentata da Fenice a corredo dell'istanza; gli esiti positivi dell'ispezione amministrativa condotta all'impianto in data 12 ottobre 2010 dai tecnici dell'ufficio congiuntamente alla Polizia Provinciale; il parere favorevole di ARPAB trasmesso con nota n. 10069 del 7 ottobre 2010 sulla rispondenza tra lo stato dell'impianto e l'attività

di gestione dei rifiuti ad esso correlate, richiesta dalla Provincia ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge richiamata n. 6/2001, in data 25 maggio 2010 e sollecitata in data 24 settembre del medesimo anno.

Abbiamo poi le valutazioni espresse nelle conferenze dei servizi che si sono susseguite a partire dal 3 marzo 2009, giorno in cui l'ARPAB ha comunicato, ai sensi del 244, il Testo Unico ambientale, la presenza dei superamenti delle CSC di alcuni parametri nelle acque di falda e si è avviato il procedimento di bonifica del sito contaminato ex articolo 242 del già menzionato decreto legislativo 152/2006 tuttora in corso.

Nel corso di tale conferenze è stato dato atto da parte dei rappresentanti degli enti partecipanti, che Fenice aveva ottemperato alle disposizioni della normativa vigente in materia di bonifica dei siti contaminati attivandosi sia per gli interventi di MISE, messa in sicurezza di emergenza, sia per quanto attiene procedure tecniche ed amministrative, predisposizione a caratterizzazione del sito approvata definitivamente in conferenza di servizi del 22 febbraio 2010 e del documento di analisi del rischio sito specifico approvato in conferenza di servizi del 31 marzo 2011.

Abbiamo ancora il verbale di conferenza dei servizi dell'11 gennaio 2010, da cui si evinceva la presa d'atto da parte degli enti rappresentanti che Fenice aveva individuato le fonti di contaminazione ed aveva realizzato gli interventi necessari per l'eliminazione delle stesse anche a valle della caratterizzazione.

Inoltre abbiamo presentazione da parte di Fenice di idonee garanzie finanziarie quantificate in euro 4.206.976,20 che, come sapete, è una quantificazione che deriva da alcuni parametri che sono stati fissati dalla delibera di Giunta regionale n. 1491 del 2009.

- Si descrivano, succintamente ma in modo preciso e dettagliato, le circostanze e l'iter amministrativo che è stato attuato in seguito all'autodenuncia di Fenice nel marzo del 2009. Si dica, inoltre, se la sanzione pecuniaria prevista dalla legge è stata interamente versata da Fenice e in che modalità.

**Risposta:** Ora, ai sensi dell'articolo n. 197 del 152/2006 alle Province spettano controlli e verifiche in interventi di bonifica dei siti contaminati e monitoraggio ad essi competenti; il 242 comma 12 dello stesso decreto prevede che l'indagine e le attività istruttorie sono svolte dalla Provincia, che si avvale dell'attività e delle competenze tecniche dell'ARPA e si coordina con le altre Amministrazioni; il comma 13 sancisce poi che compete alla Provincia certificare l'avvenuta bonifica.

Pertanto alla Provincia compete l'istruttoria di questi progetti relativi alle bonifiche dei siti contaminati e i relativi pareri rilasciati in sede di conferenza di servizi indetta dall'Autorità competente per territorio, nonché i controlli relativi alla realizzazione delle indagini ed alla loro conformità ai progetti

*approvati tramite il supporto tecnico-scientifico dell'ARPAB e il rilascio finale del certificato di avvenuta bonifica.*

*Di fatto la Provincia partecipa a questi tavoli tecnici, cioè alle conferenze di servizi e poi esprime i pareri previsti dalla norma che quindi si dovrebbero concludere auspicabilmente con il certificato di avvenuta bonifica.*

*Per quanto concerne l'iter amministrativo, il 3 marzo 2009 ARPAB ha comunicato, ai sensi del 244 del Testo Unico ambientale, i risultati delle indagini analitiche svolte nell'ambito del piano di monitoraggio ambientale del Melfese, approvato con la già citata delibera di Giunta Regionale 2584 del '99, dai quali è emersa la presenza di superamenti delle CSC previste dalla tabella n. 2, allegato 5, parte quarta, relativamente ai parametri nichel, mercurio, floruro, nitriti, tricloro etano e tricloro etilene, tetracloro etilene, bromo, dicloro metano, bromo dicloro metano nelle acque di falda.*

*Il 12 marzo 2009 Fenice S.p.A. trasmette la comunicazione ai sensi del 304 per attivare le indagini preliminari nell'ambito delle procedure delle bonifiche di siti contaminati ai sensi dell'art. 242 ed ha avviato l'attività di messa in sicurezza d'emergenza: quindi allestimento delle pompe elettrosommerse dei pozzi perimetrali P1 – P9 per l'emungimento delle acque di falda.*

*In data 14 marzo il Sindaco del Comune di Melfi ha emesso l'ordinanza 0204/09PM per vietare l'utilizzo delle acque sotterranee emungibili dai pozzi esistenti all'interno del perimetro a valle dell'impianto di Fenice. In data 17 aprile 2009 il Comune di Melfi, quale ente territorialmente competente, ha convocato la conferenza di servizi per l'esame del piano di caratterizzazione presentato da Fenice il 10 aprile 2009, nel corso del quale è emersa la necessità di sospendere l'approvazione dello stesso per mancanza di informazioni tecniche e l'esigenza di procedere alla messa in sicurezza d'emergenza delle acque di falda con le prescrizioni previste dall'ARPAB.*

*In data 17 giugno 2009 si è tenuta la seconda conferenza di servizi per l'esame del piano di caratterizzazione e delle integrazioni presentate, nel corso della quale è stato approvato il nuovo piano con varie prescrizioni ed è emersa necessità di porre immediatamente in essere la messa in sicurezza d'emergenza delle acque di falda con le disposizioni imposte dall'ARPAB. In data 8 giugno e 12 giugno, sempre del 2009, ARPAB ha effettuato dei controlli presso l'impianto ed ha eseguito dei campionamenti delle acque di falda, i cui risultati hanno confermato la presenza di mercurio, nichel, fluoruri solfati, tricloro etano, tricloro etilene, tetracloro etilene, tribromo metano, dibromo metano e bromodichloro metano.*

*In data 3 luglio e 20 luglio 2009 ARPAB ha effettuato ulteriori incontri tecnici ed ha trasmesso alla Provincia i relativi verbali di sopralluogo; in data 6 luglio ha trasmesso i risultati delle analisi chimiche effettuate sui campioni delle acque di falda prelevate a giugno 2009 dai quali si evince il superamento dei parametri mercurio, nichel, floruro, solfati, tricloro etilene, tetracloro etilene, tribromo metano e bromo dicloro metano.*

*In data 7 ottobre si è tenuta la terza conferenza di servizi per la presentazione del documento sui risultati delle indagini di caratterizzazione trasmesso da Felice S.p.A. in data primo ottobre, ma è stata rinviata la sua approvazione in attesa delle analisi delle acque di falda da parte di ARPAB per la necessaria validazione dei dati. Poi, in data 11 gennaio 2010 la conferenza di servizi ha espresso parere favorevole al rapporto finale relativo ai risultati delle indagini di caratterizzazione con prescrizioni; in data 28 gennaio 2010 con nota 0009/10/GV la società Fenice S.p.A. ha trasmesso il documento di integrazioni alla relazione di caratterizzazione in ottemperanza alle prescrizioni della conferenza di servizi succitata.*

*In data 22 febbraio 2010 la conferenza ha espresso parere favorevole al piano di caratterizzazione con le integrazioni apportate ed ha richiesto a Fenice S.p.A. di trasmettere il 10 luglio 2010 il documento di analisi di rischio sito specifica ai sensi del 152/2006 e le analisi di rischio industriale che è definita, come sapete, ai sensi dell'art. 240 del 152/2006, comma 1, lett. s), come analisi di sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione di sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotte ai sensi dell'allegato 1 della parte quarta del decreto.*

*In data 9 luglio del 2010, con nota protocollata n. 10810DFR la società Fenice S.p.A. ha trasmesso il documento di analisi dei rischi nel rispetto di quanto indicato dalla precedente conferenza di servizi; in data 8 novembre ha trasmesso una relazione relativa agli approfondimenti dalle analisi di rischio richieste dalla Regione Basilicata; in data 14 dicembre è stata indetta la conferenza di servizi per la valutazione del documento di analisi del rischio, nel corso della quale si è ritenuto necessario rinviare alla valutazione di un apposito tavolo tecnico da convocare per il 10 febbraio 2011; nell'ambito della riunione la conferenza ha preso atto della generale riduzione dello stato di contaminazione delle acque sotterranee di mercurio e di composti oligo alogenati ed ha chiesto specifici interventi per garantire il rispetto di tutte le CSC al punto di conformità dei parametri risultati superiori alle CSC nichel, tricloro etilene, nitriti e floruri.*

*In data 31 gennaio del 2011, con protocollo n. 2111FADR, Fenice S.p.A. ha trasmesso una relazione tecnica relativa agli aggiornamenti degli interventi effettuati sulla rete sulle reti fognarie eseguite il 31 dicembre 2010 ad integrazione della barriera idraulica.*

*In data 10 febbraio 2011 si è tenuto il tavolo tecnico per l'istruttoria del documento di rischio nel corso del quale la Regione Basilicata ha richiesto una serie di integrazioni al fine di garantire livelli di sicurezza sanitaria ed ambientale rispetto agli scenari di rischio peggiori possibili; chiede altresì che la barriera idraulica dovrà attrezzarsi con specifico sistema di monitoraggio in continuo; la Provincia di Potenza dal canto suo ha chiesto altresì di integrare il documento con l'analisi di rischio tecnologico, prendendo in considerazione l'interferenza e la compatibilità degli interventi con le attività in esercizio.*

*In data 29 marzo 2011, con protocollo n. 6211FADR la società Fenice ha trasmesso un'ulteriore integrazione al documento di analisi di rischio a seguito di un tavolo tecnico tenutosi presso la Regione Basilicata; in data 31 marzo si è tenuta la conferenza di servizio nel corso della quale è stata approvata l'analisi di rischio sito specifica con parere favorevole di tutti gli enti partecipanti compreso l'ASP; la conferenza ha concluso i lavori prescrivendo la progettazione della bonifica del sito entro i sei mesi previsti dalla normativa fissando come obiettivo di bonifica relativo all'intero sito dei CSC e, ove la tecnologia lo permetta, i valori di concentrazione ottenibili a costi sopportabili anche inferiori ai CSC stessi.*

*Attualmente è in corso il procedimento per l'approvazione del piano di bonifica e l'ultima conferenza si è tenuta il 28 novembre 2011: in quella sede si è richiesto di integrare il progetto di bonifica e di avviare i progetti pilota delle tecniche di bonifica proposte.*

*Si chiedeva poi se la sanzione pecuniaria è stata interamente versata da Fenice e in che modalità e a questo proposito posso dire che in data 12 marzo 2009 Fenice S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha effettuato la comunicazione prevista dall'articolo 242 del Testo Unico ambientale, comma 1, con cui si denunciava l'avvenuta contaminazione del sito: l'ha notificata ad ARPAB, alla Regione, alla Provincia ed al Comune.*

*In data 10 aprile gli agenti dalla Polizia Provinciale, distretto di Rionero in Vulture, hanno elevato il verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 1 del 2009 nei confronti del signor Grassia Vincenzo, legale rappresentante p.t. di Fenice S.p.A., impianto di termovalorizzatore sito in San Nicola di Melfi ZIS, nonché a carico della Fenice S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. in qualità di obbligato in solido. Gli agenti di Polizia Provinciale hanno contestato a questi ultimi la violazione del 304 in quanto il Grassia, responsabile dell'impianto di termovalorizzazione, non aveva effettuato la comunicazione di cui all'articolo 304 nei termini di legge: in particolare, sebbene la suddetta comunicazione fosse stata effettuata nel termine di legge a Comune, Provincia e Regione, era stata inviata al Prefetto solo l'8 aprile, quindi con 34 giorni di ritardo rispetto alla data di notifica del 4 marzo 2009 da parte dell'ARPAB dell'avvenuto inquinamento.*

*In data 4 giugno 2009 si è svolta l'audizione richiesta ai sensi dell'art. 18 della 689/81 nell'ambito della quale gli auditi, riportandosi agli scritti difensivi, hanno chiesto l'archiviazione del verbale alla luce dei principi di illegalità di cui all'articolo 1 della medesima legge; in data 19 dicembre 2010 è stata emanata un'ordinanza di ingiunzione da parte della Provincia con numero di protocollo 93, registro 54, e la Provincia di Potenza, in persona del dirigente di settore, dottor Santoro, ha ingiunto al Grassia, in qualità di legale rappresentante p.t. della Fenice S.p.A. impianto del termovalorizzatore, nonché a Fenice S.p.A. in persona del legale rappresentante in qualità di obbligato in solido, il pagamento della somma complessiva di euro 34.005,60,*

come da verbale di contestazione n. 1 del 2009 elevato in data 10 aprile dalla Polizia Provinciale.

In data 25 febbraio 2011 Grassia e Fenice S.p.A. hanno proposto ex art. 22 l'opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione e ad oggi non è stata pagata la somma ingiunta: c'è un ricorso, presumo in appello, al n. 31 del 2012 R.G. e la prossima udienza è prevista per il 12 giugno 2012.

Io vado a memoria ma mi riservo di verificarlo e di trasmettere la documentazione: abbiamo una sentenza di primo grado che è a noi favorevole ed hanno proposto appello.

...Omissis...

Proseguo dicendo che la Procura della Repubblica di Melfi, con delega di indagine del 27 maggio 2010, relativa al procedimento penale n. 527 del 2009, ha trasmesso alla Polizia Provinciale copia della consulenza tecnica del dottor Fracassi ed ha contestualmente ordinato la contestazione della violazione dell'illecito amministrativo ambientale.

In data 30 maggio 2010 la Polizia Provinciale ha pertanto elevato un altro verbale di contestazione, il n. 1 del 2010 nei confronti del signor Grassia Vincenzo in qualità di responsabile dell'impianto di termovalorizzatore sito in San Nicola di Melfi nonché di Fenice S.p.A. a socio unico. Con il suddetto verbale elevato sulla base dell'esame dei certificati di analisi e delle relazioni riassuntive che Fenice aveva a suo tempo trasmesso agli enti competenti, si è contestata la mancata comunicazione di cui all'articolo 304 nei termini di legge: più precisamente la comunicazione di avvenuta contaminazione del sito è stata trasmessa da Fenice S.p.A. agli enti competenti in data 3 marzo 2009, quindi con 1.039 giorni di ritardo rispetto al 29 aprile 2006, data di entrata in vigore del 152/2006, sebbene la data dell'effettivo superamento delle CSC risale, secondo gli esiti della consulenza tecnica redatta dal professor Fracassi nell'ambito del procedimento penale n. 527/2009, a giugno del 2000 o al maggio del 2002.

Per tale violazione è stata erogata, a carico di Fenice, un'altra sanzione amministrativa per 1.039.00 euro: l'importo non è stato pagato in misura ridotta, gli interessati hanno chiesto di essere ascoltati ai sensi dell'art. 18 e successivamente si è svolta la relativa audizione. L'ufficio quindi sta valutando perché è ampiamente nei termini per emettere una nuova ordinanza di ingiunzione per l'importo.

- Si descrivano, concisamente, le circostanze che hanno portato all'ordinanza di sospensione dell'attività di Fenice e l'atteggiamento amministrativo tenuto in seguito all'annullamento dell'ordinanza stessa da parte del TAR Basilicata.

**Risposta:** Nonostante gli esiti delle analisi di rischio sito specifica di cui ho dato menzione in precedenza, richieste a Fenice nell'ambito della procedura in corso ed approvata nella conferenza di servizi del 31 marzo 2011, a fronte della persistenza dei superamenti di alcune sostanze inquinanti nelle acque di

*falda, registrati da ARPAB nel mese di maggio del 2011 e trasmesse alla Provincia a giugno, in data 30 giugno il Dirigente del settore ambiente, con la nota 27227, ha fatto richiesta ad ARPAB ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 27/97, che istituisce l'agenzia, di predisporre una specifica valutazione sulla messa in sicurezza del sito, tenendo conto degli interventi di messa in sicurezza eseguiti da Fenice e delle risultanze del monitoraggio effettuato e di valutare se continuassero a sussistere, a parere dell'agenzia, le condizioni per l'esercizio dell'impianto dal momento che dagli esiti del monitoraggio effettuato da ARPAB risultavano ancora superamenti di alcune sostanze.*

*ARPAB riscontra in data 18 luglio, comunicando che sussistono allo stato attuale condizioni analoghe a quelle presenti nel sito a fine 2010, premettendo però che, essendo il sito in produzione, non si possono escludere eventi che potrebbero ripercuotersi sulle acque sotterranee con ulteriori contaminazioni. Gli interventi di messa in sicurezza principalmente effettuati con emungimenti non sono del tutto esenti da funzionamenti. Preciso che questi ultimi due periodi sono dei passaggi precisi di una lettera che ovviamente è più lunga.*

*Vista questa risposta, con nota n. 34654 del 22 agosto 2011 l'Ufficio ambiente ha nuovamente richiesto ad ARPAB di trasmettere una specifica, chiara ed esplicita valutazione degli interventi di messa in sicurezza realizzati da Fenice, dalla quale si potesse desumere se ci fossero ancora le condizioni per consentire alla medesima di esercire l'attività di gestione rifiuti, dal momento che la conclusione ARPAB contenuta nella nota del 18 luglio non sembrava affatto coerente con quanto contenuto nelle premesse.*

*Ad agosto l'ASP di Venosa, che fa parte della conferenza di servizi per il procedimento di bonifica in quanto territorialmente competente, in una nota trasmessa al Prefetto di Potenza ha dichiarato, tra le altre cose: "Allo stato attuale l'inquinamento del sito di Fenice non ha alcun riflesso sulla salute delle popolazioni. All'ufficio competente non è pervenuta alcuna denuncia di malattie riconducibili al sito Fenice e che pertanto vi è consapevolezza che l'inquinamento di Fenice non ha avuto alcun riflesso sulla salute".*

*In data 7 settembre si è tenuto poi a Melfi un incontro tecnico convocato dal Sindaco in qualità di autorità procedente per il procedimento di bonifica del sito, nel corso del quale è emerso che l'APPAB ha rilevato a monte dei piezometri di monitoraggio la presenza di una condotta di rete fognaria che non era stata indagata da Fenice. I rappresentanti dei soggetti istituzionali convocati hanno fatto perciò richiesta a Fenice di verificare la tenuta di tale condotta e di rilevarne gli esiti.*

*Successivamente l'ufficio apprendeva che il Direttore dell'ARPAB, convocato il 14 settembre 2011 in audizione nella Terza Commissione consiliare regionale, dichiarava tra le altre cose: "I risultati delle indagini compiute sino a questo momento destano preoccupazione in quanto superano i parametri di soglia". Pertanto le dichiarazioni di ARPAB del 18 luglio 2011, i risultati del*

monitoraggio dei pozzi relativi al luglio con persistente superamento di alcune sostanze inquinanti e le dichiarazioni del direttore dell'ARPAB inducevano il dirigente dell'Ufficio di settore, dottor Santoro, a convocare per il 20 settembre una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge 241/90 al fine di valutare con gli enti interessati al procedimento di bonifica in corso, ognuno per le rispettive competenze, e con l'ufficio regionale preposto al rilascio dell'AIA se permanessero le condizioni ambientali e sanitarie per la prosecuzione all'esercizio dell'impianto.

Nell'ambito della conferenza di servizi il Direttore di ARPAB dichiara, tra le altre cose: "Gli interventi di messa in sicurezza hanno ridotto sensibilmente i livelli di contaminazione delle acque sotterranee. Occorre sottolineare che la contaminazione residua che si registra nei pozzi P1 e P9 è comunque compatibile con la situazione ambientale, che vede nel suo complesso la matrice ambientale acqua sotterranea vulnerata da anni. Alla luce di detta contaminazione gli interventi di messa in sicurezza di emergenza hanno mostrato buona efficacia".

La conclusione di ARPAB è la seguente: "In merito al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di termodistruzione Fenice si confermano le precedenti valutazioni espresse dall'agenzia, specificando che la sicurezza del sito relativamente alle acque sotterranee è garantita dalle procedure previste nel richiamato disposto legislativo. Rileviamo ancora che alla medesima conferenza il rappresentante dell'ASP dichiara di non avere elementi epidemiologici per mettere in evidenza eventuali danni sulla salute della popolazione". In quella sede Fenice confermava l'impegno a trasmettere per il 18 ottobre il piano di bonifica.

Il 2 ottobre si è poi sviluppato un incendio all'impianto in relazione al quale ARPAB, con nota del 6 ottobre, ha fatto presente che l'incendio, che non era il primo ad aver interessato l'impianto, era l'ulteriore conferma del fatto che il termovalorizzatore Fenice di Melfi andrebbe trattato come industria a rischio di incidente rilevante e quindi sottoposto a controlli, restrizioni ed adempimenti tra i quali il piano di emergenza esterno (art. 20 del decreto legislativo 334/99) e informazioni alla popolazione sulle misure di sicurezza (art. 22) nonché allegato 5 dell'art. 22 del medesimo decreto legislativo.

Successivamente all'esito della pubblicazione dei dati del monitoraggio del settembre 2011, avvenuta l'11 ottobre, il Dirigente dell'ufficio, con nota del giorno dopo, richiede ad ARPAB di corredare i dati del monitoraggio delle acque sotterranee relative al mese di settembre 2011 e pubblicati sul sito dell'agenzia l'11 ottobre di un giudizio tecnico sui superamenti già rilevati nei bimestri precedenti ed ancora persistenti, taluni anche aumentati e altri come ferro e benzene che prima non c'erano e di confermare che, alla luce dei dati rilevati a settembre 2011, permanevano le condizioni ambientali e sanitarie per la prosecuzione dell'impianto.

A questa nota del 12 ottobre 2011 non è stato dato riscontro da parte di ARPAB, ma nella stessa giornata l'agenzia, successivamente alla nostra nota

*che veniva inviata a mezzo fax, ha diffuso un comunicato stampa dal quale emerge che i continui interventi di messa in sicurezza influiscono modificando i flussi sotterranei; il crescente emungimento dai pozzi di messa in sicurezza di emergenza determina una scarsità di acqua all'interno dei pozzi P1 e P9 previsti nel piano di monitoraggio con conseguente difficoltà di campionamento. Da ciò potrebbe scaturire la presenza di superamenti delle CSC dei parametri oggetto del monitoraggio, nonché la comparsa di nuovi occasionali superamenti. Particolare attenzione va posta all'analisi critica dei dati che riguardano i composti volatili, come tricloro etilene e tricloro etano, che sono molto sensibili alle variazioni che subisce il sistema ad opera degli emungimenti dell'impianto pilota utilizzato per testare tecnologie di bonifica; la variabilità della loro distribuzione nei vari punti ed i relativi valori di concentrazione non consentono di effettuare precise valutazioni.*

*Ovviamente solo a valle della bonifica del sito si potrà dare piana e chiara lettura dei dati provenienti dai pozzi di monitoraggio P1 e P9, pubblicati sul sito dell'agenzia e valutazioni attendibili vanno espresse paragonando ampi periodi di monitoraggio, considerazioni aventi per riferimento periodi limitati o, peggio, raffronti mensili sono fuorvianti e non rappresentano significativamente la reale situazione del sito contaminato.*

*A valle di queste vicende il 14 ottobre il Dirigente ha sospeso l'esercizio; poi Fenice ha presentato ricorso il 4 novembre ed il Presidente del Tribunale ha autorizzato con decreto la riapertura, che poi viene confermata con la sentenza.*

*Ricordo che a dicembre del 2011 si è insediato il tavolo della trasparenza, di cui fanno parte rappresentanti istituzionali, tecnici di diversi enti ed istituti scientifici tra cui ISPRA ed ISS, e rappresentanti di associazioni ambientaliste e lavoratori dei comitati cittadini e a gennaio si è insediato il comitato di alta sorveglianza tecnico-scientifica, organismo composto da docenti universitari, esponenti dell'ISS e dell'Istituto superiore per la protezione della ricerca ambientale, vale a dire l'ISPRA.*

**Singetta:** Il Provvedimento del TAR di Basilicata è stato impugnato al consiglio di Stato?

**Risposta:** *No, non è stato impugnato al Consiglio di Stato.*

**Romaniello:** Vorrei sapere dall'Assessore se è stata una scelta politica che ha assunto la Giunta Provinciale quella di non impugnare la sentenza del TAR.

**Risposta:** *Non c'è stata alcuna scelta politica e nessuna valutazione: abbiamo fatto una riunione con gli avvocati e si è ritenuto di non impugnarla; ovviamente questo è un confronto che viene fatto con l'Ufficio legale.*

- La Provincia con nota dell'11 maggio 2012, prot. n. 17949, acquisita al protocollo del Consiglio regionale in data 18 maggio 2012 al n. 4906/c, ha inoltrato la “copia istanza di rilascio A.I.A. presentata, agli uffici regionali, da FENICE in data 31.03.2006”. Questo documento da chi è stato inviato alla Provincia? È stato presentato da Fenice (come la stessa Fenice dichiara nella domanda di rinnovo presentata il 15 aprile 2010)? È stato inviato dalla Regione Basilicata?

**Risposta:** *Noi abbiamo rinvenuto questo documento a corredo dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio del 2010 e riteniamo che l'abbiano prodotto loro.*

- Alla data del 12.10.2010 la Polizia Provinciale in seguito al Verbale d'Ispezione amministrativa effettuato dichiara che “rispetto all'autorizzazione in corso si è modificato il sistema di raccolta delle ceneri pesanti che attualmente avviene all'interno di bacini di drenaggio”. Cosa produce questa modifica in tema di controlli da parte della Provincia? L'ARPAB ne è stata informata?

**Risposta:** *La modifica del sistema di raccolta delle ceneri, segnalata nel verbale di sopralluogo, è stata autorizzata quale modifica non sostanziale dalla Regione con delibera di Giunta regionale n. 968 del 2005; la realizzazione di questa modifica è stata riportata nell'atto di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio rilasciato dalla Provincia di Potenza con determina dirigenziale n. 2986 del 19 ottobre. Tale atto di autorizzazione è stato notificato all'ARPAB e la natura non sostanziale della modifica non produce modifica sostanziale dei controlli.*

- La Provincia di Potenza ha stipulato, nel periodo 2000-2011, convenzioni con la Regione Basilicata e/o con l'ARPAB per ottemperare alle disposizioni dettate dalle norme nazionali e regionali che si sono susseguite nel tempo (e segnatamente L.R. 7/99, L.R. 6/2001, D.Lgs. 152/2006)?

**Risposta:** *la legge di istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, n. 61/94, con l'articolo 2 stabilisce che gli adempimenti tecnici necessari all'espletamento delle funzioni amministrative in materia ambientale assegnate alla Provincia dalla 142/90, autorizzazioni e controlli, vengono eseguiti dai dipartimenti provinciali delle ARPA e le stesse strutture sono posta alle dipendenze funzionali della Provincia. La dipendenza funzionale è regolamentata con criteri stabiliti con apposita convenzione tra Provincia e Regione.*

*Nel 2001, in attesa della sottoscrizione del rapporto convenzionale più volte sollecitata alla Regione, l'Assessore all'Ambiente della Provincia dava incarico agli uffici di predisporre questa convenzione provvisoria direttamente*

con ARPA. Quindi vi è una dipendenza funzionale prevista dalla legge, a quanto mi scrive l'ufficio, con una convenzione da sottoscrivere tra Provincia e Regione che pone alle dipendenze funzionali della Provincia l'ARPA, ma siccome questo non avviene, la Provincia stipula direttamente con ARPA una convenzione.


La convenzione, essendo stata predisposta per affrontare la situazione di emergenza, fu quindi impostata con tale carattere, per cui avevamo delle prestazioni tecniche individuate in un'apposita tabella legata alla convenzione, concordata per quanto attiene alle priorità e al numero degli interventi tra il dipartimento provinciale ARPAB e l'Unità di Direzione dell'Ambiente della Provincia di Potenza.

A fronte delle suddette prestazioni, ritenute ordinarie, la Provincia versava un contributo forfettario di cento milioni ed uno straordinario di ulteriori cento milioni per sostenere i costi di collaborazione che l'ARPAB doveva supportare a sua volta per quanto riguarda il rapporto che aveva con l'ISS, di cui vi ho già dato menzione.

Nel maggio del 2003 veniva sottoscritta poi un'altra convenzione definitiva tra Provincia e Regione, il cui testo risultava però essere esatta copia della precedente che era già stata stipulata in via provvisoria nel 2001, ad eccezione della revisione dei costi laddove il contributo forfettario già previsto per le prestazioni ordinarie è stato sostituito da un tariffario. Questa convenzione determina delle difficoltà di applicazione della gestione del rapporto tra Provincia e ARPAB e questo testo che di fatto mutua il testo provvisorio si rileva inadeguato a questa situazione.

Per quanto riguarda l'aspetto relativo ai costi, gli uffici mi scrivono che la Provincia ha posto notevoli problemi di natura economica e di gestione finanziaria, allorquando ogni singola prestazione doveva essere regolarmente fatturata; queste difficoltà di natura economica hanno indotto il Presidente della Provincia a disdire nel giugno del 2004 la convenzione in corso ed a sollecitare nel contempo il rinnovo del rapporto funzionale attraverso una convenzione più adeguata ai tempi.

Devo dire che da diversi mesi stiamo interloquendo con ARPAB per il rinnovo di questa convenzione e martedì abbiamo un ulteriore incontro con il direttore Vita su questo.



Consiglio regionale della  
Basilicata

Ufficio della  
Commissione d'Inchiesta  
su Fenice Spa di Melfi

## **[ APPENDICE V ]**

**Cenni sulla disciplina giuridica del “fondo naturale” .**

### Cenni sulla disciplina giuridica del “fondo naturale”

La normativa nazionale vigente (D.Lgs. n. 152/2006) e il decreto attuativo in fase di emanazione, in continuità con la precedente (D.Lgs. 152/1999) ed in conformità con le direttive comunitarie 2000/60 e 2006/118, impone il raggiungimento, entro il 2015, del buono stato ambientale dei corpi idrici sotterranei, definito come il più scadente tra lo stato quantitativo e lo stato chimico.

La classificazione dello stato chimico si basa sul non superamento di valori soglia (VS). Tali valori, fissati a livello nazionale su base ecotossicologica, possono essere rivisti a scala sito-specifica laddove il fondo naturale delle acque sotterranee assuma delle concentrazioni superiori ai VS. In tal caso i Valori di Fondo (VF) vengono assunti quali VS.

I VS costituiscono anche il riferimento per l’attivazione delle misure necessarie ad invertire i trend (Decreto di recepimento direttiva 2006/118/CE, allegato 6, parte B, all’art. 5, comma<sup>1</sup>).

La determinazione dei VF assume, pertanto, una rilevanza prioritaria al fine di non classificare le acque di scarsa qualità come in cattivo stato (o di valutare improbabili punti di inversione dei trend) con conseguente attivazione di impossibili misure di ripristino.

Infine, occorre ricordare che già la precedente normativa (D.Lgs. 152/1999) prevedeva un’apposita classe di stato “0” o classe “naturale” per le acque caratterizzate da presenza naturale di sostanze con concentrazioni superiori a VS fissati per quelle sostanze a livello nazionale.

<sup>1</sup> “Il punto di partenza per attuare misure atte a provocare l’inversione delle tendenze significative e durature all’aumento è stabilito quando la concentrazione di inquinanti raggiunge il 75% dei valori parametrici degli standard di qualità o dei valori soglia delle acque sotterranee... ..”

La necessità di determinare valori di fondo per il suolo e le acque sotterranee ai quali riferire gli obiettivi degli interventi di bonifica e ripristino ambientale era stata stabilita già nel Decreto ministeriale 471 del 1999, laddove all'art. 4 (obbligo di bonifica e ripristino ambientale), comma 2, si riportava *“Per ogni sostanza i valori di concentrazione da raggiungere con gli interventi di bonifica e ripristino ambientale sono tuttavia riferiti ai valori del fondo naturale nei casi in cui, applicando le procedure di cui allegato 2, sia dimostrato che nell'intorno non influenzato dalla contaminazione del sito i valori di concentrazione del fondo naturale per la stessa sostanza risultano superiori a quelli indicati nell'allegato 3.”*

In particolare, per le acque sotterranee, il D.M. 471/99 proponeva l'adozione di obiettivi di bonifica e ripristino ambientale più restrittivi in caso di aree sensibili o situazioni di particolare vulnerabilità degli acquiferi, privilegiando la necessità di tutela della risorsa per uso potabile<sup>2</sup>.

Anche il Decreto Legislativo n. 152/2006 *“Testo Unico delle Norme in materia Ambientale”*<sup>3</sup>, che con la Parte IV, Titolo V, sostituisce il D.M. 471/99, all'articolo 240 prevede l'utilizzo dei valori di fondo, laddove riporta, nella definizione di **Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC)** che *“...i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessario la caratterizzazione del sito e l'analisi del rischio sito specifica, come individuati nell'allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni*

---

<sup>2</sup> All'art. 4, comma 3, si può leggere che *“i valori di concentrazione da raggiungere con la bonifica ed il ripristino ambientale possono essere più restrittivi di quelli previsti per la specifica destinazione d'uso qualora il corpo idrico ricettore compreso, anche parzialmente, nel sito da bonificare sia classificato come area sensibile ai sensi della normativa sulla tutela delle acque dagli inquinamenti, ovvero ricorrano situazioni accertate di particolare vulnerabilità delle acque all'inquinamento ovvero sia necessario tutelare la qualità delle acque destinate ad uso potabile.”*

<sup>3</sup> Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2007 – Supplemento Ordinario n. 96.

*antropici e naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore del fondo esistente per tutti i parametri superati*<sup>4</sup>.

I valori di fondo, quindi, sono sostitutivi dei valori di riferimento per terreni e acque sotterranee, al di sopra dei quali è necessaria l'elaborazione dell'analisi di rischio sito-specifica.

In riferimento a quest'ultima occorre, inoltre, ricordare le modifiche apportate alla Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/2006 dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"<sup>5</sup>.

L'articolo 43 del suddetto decreto riporta, infatti, che "...Il punto di conformità per le acque sotterranee rappresenta il punto a valle idrogeologico della sorgente al quale deve essere garantito il ripristino dello stato originale (ecologico, chimico e/o quantitativo) del corpo idrico sotterraneo, onde consentire tutti i suoi usi potenziali, secondo quanto previsto nella parte terza (in particolare art. 76) e nella parte sesta del presente decreto (in particolare art. 300). Pertanto in attuazione del principio generale di precauzione, il punto di conformità deve essere di norma fissato non oltre i confini del sito contaminato oggetto di bonifica e la relativa CSR per ciascun contaminante deve essere fissata equivalente alle CSC di cui all'allegato 5 della parte quarta del presente decreto. Valori superiori possono essere ammissibili solo in caso di fondo naturale più elevato o di modifiche allo stato originario dovute all'inquinamento diffuso, ove accertati ove validati dalla Autorità pubblica competente, o in caso di specifici minori obiettivi di qualità per il corpo idrico sotterraneo o per altri corpi idrici recettori, ove stabiliti ed indicati dall'Autorità

---

<sup>4</sup> D.Lgs. n. 152/2006 - articolo 240, comma 1, lettera b.

<sup>5</sup> Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008 – Suppl. Ordinario n. 24.

*pubblica competente, comunque compatibilmente con l'assenza di rischio igienico-sanitario per eventuali altri recettori a valle....”.*

Sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 4/2008, quindi, i valori di fondo stabiliti per le acque sotterranee validati dall'Autorità Pubblica competente costituiscono gli obiettivi di bonifica sito-specifici da rispettare al punto di conformità.

Occorre, oltre a ciò, ricordare quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 Parte IV, in merito al risarcimento del danno ambientale. L'articolo 300 stabilisce che:


- comma 1 *“E' danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima”;*
- comma 2 *“ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:*
  - a).....
  - b) *alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo oppure sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, ad eccezione degli effetti negativi cui si applica l'art. 4, paragrafo 7, di tale direttiva;*
  - c)...
  - d)..." .

E ancora, all'articolo 302, comma 9, sancisce che *“Per “ripristino”, anche “naturale”, s'intende: nel caso delle acque, delle specie e degli habitat protetti, il ritorno delle risorse naturali o dei servizi danneggiati alle condizioni originarie...”.*

La definizione di un danno alle acque sotterranee è, quindi, basata sull'accertamento delle condizioni originarie delle stesse che non può prescindere dalla definizione del valore di fondo.

### Riferimenti normativi e modalità di utilizzo dei Valori di Fondo

Riferimento normativo	Modalità di utilizzo dei Valori di Fondo
D.M. 471/99 (sostituito dal D.Lgs. 152/2006)	Valori di intervento al di sopra dei quali è necessario la bonifica (sostitutivi valori tabellari Allegato 3).
D.Lgs. 152/1999	Definizione dei valori soglia (VS) superati i quali è necessario porre in atto misure di ripristino; definizione dello stato chimico "naturale" per il quale non sono previsti interventi di risanamento.
D.Lgs. 152/2006 (modificato dal D.Lgs 4/2008)	<i>Parte III (Acque): decreto correttivo in fase di emanazione</i> Valori di riferimento per la fissazione dei valori soglia, con i quali coincidono quando $VF > VS$ . Al di sopra dei VS occorre attuare misure di ripristino. <i>Parte IV, Titolo V (Bonifiche):</i> valori di riferimento screening, (CSC) al di sopra dei quali è necessaria l'applicazione dell'analisi di rischio sito specifica. <i>Parte VI (Danno Ambientale):</i> valori di riferimento per la determinazione delle condizioni originarie della risorsa.
D.Lgs. 4/2008 (correttivo del D.Lgs. 152/2006)	Obiettivi di bonifica sito-specifici da rispettare al Punto di Conformità.



Consiglio regionale della  
Basilicata

Ufficio della  
Commissione d'Inchiesta  
su Fenice Spa di Melfi

## **[ APPENDICE VI ]**

**Quadro sinottico normativo.**

Quadro sinottico normativo

D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372  
 di attuazione della direttiva 96/61/CE  
 relativa alla prevenzione e riduzione integrata  
 dell'inquinamento (Decreto abrogato dall'art. 19 del D.Lgs. n. 59/2005)

Autorizzazione Integrata Ambientale  
 (AIA)

**Articolo 1**  
 (Finalità)

1. Il presente decreto disciplina la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato I; esso prevede misure intese ad evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti e per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

2. Il presente decreto disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti esistenti, nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi.

**Articolo 4**  
 (Adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti)

1. Ai fini dell'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al successivo articolo 5. Fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 4 e ferme restando le informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la domanda deve comunque descrivere:

- a) l'impianto, il tipo e la portata delle sue attività;
- b) le materie prime e ausiliarie, le sostanze e l'energia usate o prodotte dall'impianto;
- c) le fonti di emissione dell'impianto;
- d) lo stato del sito di ubicazione dell'impianto;
- e) il tipo e l'entità delle emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale, nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni

sull'ambiente;

- f) la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso per prevenire le emissioni dall'impianto oppure per ridurle;
- g) le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto;
- h) le misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente;
- i) le altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'articolo 3.
2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere del comma precedente.
3. Entro il 30 giugno 2002 l'autorità competente stabilisce il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande. Tale calendario è pubblicato sull'organo ufficiale regionale o, nel caso di impianti che ricadono nell'ambito della competenza dello Stato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
4. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto di sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di incidente rilevante connessi a determinate attività industriali, o secondo la norma ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti registrati ai sensi del regolamento 1839/93/CEE, nonché altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o più dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate ai fini della presentazione della domanda. Il richiedente fa riferimento a tale documentazione, indicando la data e il luogo della presentazione, ed il soggetto a cui ha prodotto tale documentazione.
5. L'autorità competente comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione il gestore provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale, ovvero a diffusione nazionale nel caso di progetti che ricadono nell'ambito della competenza dello Stato, di un annuncio contenente l'indicazione della localizzazione dell'impianto e del nominativo del gestore nonché il luogo individuato ai sensi del comma 6 ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. L'autorità competente individua gli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine della consultazione del pubblico.

7. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 5, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta, all'autorità competente, osservazioni sulla domanda.
8. L'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, convoca apposita conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, alla quale invita le amministrazioni competenti in materia di autorizzazioni ambientali per l'esercizio degli impianti.
9. Acquisite le determinazioni delle predette amministrazioni e considerate le osservazioni di cui al comma 7, l'autorità competente rilascia, entro **centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda, un'autorizzazione contenente le condizioni che garantiscono la conformità dell'impianto ai requisiti previsti nel presente decreto.** L'autorità competente può chiedere integrazione alla documentazione, indicando il termine massimo non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa; in tal caso, i termini si intendono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa.
10. L'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi del presente decreto, sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale, previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatta salva la normativa emanata in attuazione della direttiva n. 96/82/CE.
11. Ogni autorizzazione integrata ambientale concessa deve includere le modalità previste per la protezione dell'ambiente nel suo complesso di cui al presente decreto, secondo quanto indicato al successivo articolo 5, nonché la **data, comunque non successiva al 30 ottobre 2007, entro la quale tali prescrizioni debbono essere attuate.**
12. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento deve essere messa a disposizione del pubblico, presso l'ufficio di cui al comma 6.
13. **Ove l'autorità competente non provveda al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro i termini previsti dal comma 9, si applica il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.**
14. **Tutti i procedimenti devono essere comunque conclusi entro il 30 ottobre**

*D.L. 30.10.2007, n. 180 (convertito in Legge n. 243/2007)  
fissa il termine al 30/03/2008*

*Termine prorogato al 30 aprile 2005 dall'articolo 9 del D.L. n. 355 del*

**Articolo 5**  
*(Condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale)*

1. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi del presente decreto deve includere tutte le misure necessarie per soddisfare i requisiti di cui agli articoli 3 e 6 al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso.
2. L'autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle elencate nell'allegato III, che possono essere emesse dall'impianto interessato in quantità significativa, in considerazione della loro natura, e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro (acqua, aria e suolo), nonché i valori limite di emissione e immissione sonora ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico. I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla vigente normativa nazionale o regionale. Se necessario, l'autorizzazione integrata ambientale contiene ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'inquinamento acustico. Se del caso, i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato I, i valori limite di emissione tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie di impianti nonché dei costi e dei benefici.
3. Fatto salvo l'articolo 6, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui al comma 2 si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo insieme.
4. L'autorità competente rilascia l'autorizzazione nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 2, e del decreto di cui al comma 3 dello stesso articolo.

<p>5. L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano la metodologia e la frequenza di misurazione, nonché la relativa procedura di valutazione, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato 1, le misure di cui al presente comma possono tenere conto dei costi e benefici.</p> <p>6. L'autorizzazione integrata ambientale contiene le misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'impianto, per le emissioni fugitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'impianto. Le disposizioni di cui al successivo articolo 8 non si applicano alle modifiche necessarie per adeguare la funzionalità degli impianti alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale. Per gli impianti assoggettati alla direttiva n. 96/82 CE, le prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti stabilite dalla autorità competente ai sensi della normativa di recepimento di detta direttiva, sono riportate nell'autorizzazione integrata ambientale.</p> <p>7. L'autorizzazione integrata ambientale può contenere altre condizioni specifiche ai fini del presente decreto, giudicate opportune dall'autorità competente.</p>	<p>1. Le disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo anche in recepimento delle direttive elencate in allegato II, si applicano agli impianti esistenti sino a quando il gestore si sia adeguato alle condizioni fissate nell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi dell'articolo 4.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 14</b> <i>(Disposizioni transitorie)</i></p>	<p style="text-align: center;">...omissis...</p> <p>Sono di competenza delle Province "l'autorizzazione all'esercizio delle</p>
<p>L.R. 8 marzo 1999, n. 7 <i>Conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle Autonomie funzionali in attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 55</b> <i>(Funzioni e compiti delle Province)</i></p>

<p>L.R. 6 del 2.02.2001 <i>Disciplina delle attività di gestione dei rifiuti ed approvazione del relativo piano.</i></p>	<p>operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'art. 28 del D.Lgs. 22/97.</p> <p style="text-align: center;">... ommissis ...</p> <p>3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19 del decreto, sono, altresì, di competenza della Regione:</p> <p>c) l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali e per l'attività di controllo ambientale ed igienico-sanitario;</p> <p>1. Sono di competenza delle province le funzioni individuate dall'art. 55 della legge regionale 8 marzo 1999, n. 7, il cui esercizio decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p><b>Art. 15 <a href="#">(23)</a></b></p> <p>1. In applicazione dell'art. 1-<i>quinquies</i> della Legge n. 42 del 26 marzo 2010 "Conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni", il modello di governo del sistema di gestione dei rifiuti incentrato sull'Autorità d'Ambito è abrogato.</p> <p>2. Le funzioni già esercitate dall'Autorità d'Ambito Rifiuti sono assegnate alla Conferenza Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti che subentra nei relativi rapporti giuridici in essere. Le disposizioni della L.R. n. 6/2001 ss.m.i. non espressamente abrogate contenenti richiami all'Autorità d'Ambito vanno riferite alla Conferenza Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti.</p> <p>3. In linea con le previsioni normative di cui all'art. 2, comma 38, della Legge n. 244 del 2007, la Conferenza Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti si configura - ai sensi dell'art. 30, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 - come una convenzione obbligatoria fra gli enti locali alla quale aderiscono le Province e l'Ente Regione.</p>
--	--

**Articolo 4**  
*(Competenze delle Regione)*

**Articolo 5**  
*(Competenze delle province)*

**Articolo 15**

4. La Conferenza Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti è costituita, secondo il disciplinare-tipo predisposto dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, dai 131 Comuni lucani ricadenti nell'unico ATO Rifiuti Basilicata, dalle Province di Matera e Potenza e dalla Regione Basilicata e svolge le funzioni di governo del sistema regionale di gestione dei rifiuti per un periodo di anni trenta.
- I Comuni, le Province e la Regione stipulano la convenzione di cui al precedente comma entro due mesi dall'adozione da parte della Giunta Regionale del disciplinare-tipo.
- Ai fini della tempestiva sottoscrizione della convenzione da parte di tutti gli Enti locali, la Regione Basilicata assume ogni iniziativa utile e necessaria ed esercita le relative funzioni di raccordo e coordinamento.
- Decorso inutilmente il termine fissato di mesi due, la convenzione è stipulata, entro i successivi trenta giorni, dai Comuni, dalle Province e dal Presidente della Giunta Regionale anche in sostituzione degli Enti inadempienti, previa diffida.
5. La Conferenza Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti è composta dai Sindaci dei Comuni, od assessori delegati, dai Presidenti delle Province, od assessori delegati, e dal Presidente della Regione, od assessore delegato.
- Al fine di assicurare la piena efficacia ed efficienza al governo del servizio integrato dei rifiuti, la Conferenza Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti:
- a) individua nella Regione Basilicata l'Amministrazione procedente con funzioni di raccordo e coordinamento degli Enti aderenti e di rappresentanza esterna della Conferenza;
  - b) nomina un Esecutivo, con funzioni di proposizione, istruzione, deliberazione e sorveglianza di tutte le attività e di tutti gli atti, ad eccezione di quelli espressamente riservati dal successivo comma 6 alla competenza della Conferenza nella sua interezza, di competenza della Conferenza, composto dal rappresentante dell'Amministrazione procedente e da:
    - quattro componenti eletti con votazione separata dai rappresentanti dei Comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti;
    - quattro componenti eletti con votazione separata dai rappresentanti dei Comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti;
    - un componente per ciascuno dei due Comuni capoluogo;
    - un componente per ciascuna delle due Province.

Per attendere ai propri compiti, la Conferenza Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti si avvale - ai sensi dell'art. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 - di una specifica struttura tecnico-amministrativa di supporto cui è assegnato, secondo modalità definite in sede di convenzione, il personale rivestito dalla soppressa Autorità d'Ambito.

Con apposito regolamento, la Conferenza disciplina il proprio funzionamento interno, i compiti assegnati all'Amministrazione procedente ed all'Esecutivo nonché l'organizzazione e il funzionamento della struttura tecnico-amministrativa di supporto.

Le forme e le modalità d'imputazione dei costi di funzionamento della Conferenza Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti sono definite in sede di convenzione costitutiva.

6. Alla Conferenza Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti sono attribuite le seguenti funzioni in materia di organizzazione del servizio integrato dei rifiuti:

- a) formulare proposte di modifica alla convenzione istitutiva della Conferenza;
- b) individuare e revocare le Amministrazioni comunali presenti nell'Esecutivo;
- c) approvare il regolamento che disciplina il funzionamento della Conferenza, dell'Amministrazione procedente, dell'Esecutivo e della struttura tecnico-amministrativa di supporto;
- d) approvare il bilancio preventivo e consuntivo della Conferenza;
- e) quantificare la domanda di servizio e la sua articolazione settoriale e territoriale;
- f) specificare gli standard qualitativi globali e settoriali del servizio integrato dei rifiuti da garantirsi agli utenti;
- g) approvare il piano d'ambito per la gestione del servizio, comprensivo di un programma degli interventi da realizzare e corredato da un piano finanziario;
- h) determinare i livelli di imposizione tariffaria del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti, secondo i criteri di economicità, efficacia, efficienza e sostenibilità;
- i) individuare la forma di gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, di cui al successivo art. 21, e curarne gli atti di affidamento;
- j) vigilare sulla gestione del servizio e sull'osservanza delle prescrizioni contenute nella convenzione di gestione del servizio;
- k) adottare gli atti ed assumere tutte le iniziative utili ed opportuni al buon funzionamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo, la Conferenza si attiene alle direttive ed agli indirizzi della pianificazione regionale e provinciale in materia di bonifica e rifiuti.

7. Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dagli articoli precedenti per la costituzione della Conferenza interistituzionale di Gestione dei Rifiuti, le attività e funzioni di cui all'articolo 27, comma 5, lettera a) della stessa Conferenza sono attribuite ad un Commissario nominato dal Presidente della Giunta regionale che utilizzerà le strutture amministrative delle disciolte Autorità d'Ambito provinciali, subentrando ai rapporti giuridici attivi e passivi delle stesse, procedendo ad assicurare la continuità amministrativa del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti e provvedendo alla residua gestione liquidatoria. Il Commissario si avvale delle risorse umane presenti presso le sopresse Autorità d'Ambito provinciali. I rapporti dirigenziali a termine con contratto di diritto privato cessano alla loro scadenza naturale [\[25\]](#).

[\[23\]](#) Il presente articolo, già sostituito dall'art. 3, L.R. 24 novembre 2008, n. 28, è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 27, comma 1, L.R. 30 dicembre 2010, n. 33, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 45 della stessa legge), poi così modificato come indicato nella nota che segue. Il testo precedente era così formulato: «Art. 15. Modalità per lo svolgimento in forma associata del servizio di gestione integrata dei rifiuti. 1. I Comuni ricadenti nell'ambito di cui all'art. 14 comma 2 della presente legge, al fine di garantire lo svolgimento in forma associata ed unitaria del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti, stipulano apposita convenzione entro trenta giorni dalla redazione dello schema tipo che sarà predisposto dalla Giunta Regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Nello stesso termine la Giunta Regionale approva lo schema tipo di Statuto dell'Autorità d'Ambito.

3. La Regione assume ogni iniziativa necessaria ai fini della stipulazione della convenzione di cui al comma 1 ed esercita le relative funzioni di coordinamento.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la convenzione è stipulata, entro i successivi trenta giorni, dagli enti locali che hanno adottato la deliberazione di cui all'art. 42, comma 2, lett. c) del Decreto Legislativo 18

	<p>agosto 2000, n. 267 e dal Presidente della Giunta Regionale in sostituzione degli enti inadempienti, previa diffida.».</p> <p>(25) Comma così sostituito come disposto dall'art. 16, L.R. 30 dicembre 2011, n. 26 (che ha sostituito il testo del presente comma riportato nell'art. 27, L.R. 30 dicembre 2010, n. 33, sostitutivo, a sua volta, del presente articolo), a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 54, comma 1, della stessa L.R. n. 26/2011). Il testo precedente era così formulato: «7. Nelle more di espletamento delle procedure previste dagli articoli precedenti per la costituzione della Conferenza Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti, l'attuale Commissario dell'ATO Rifiuti, oltre ad assicurare la continuità amministrativa del servizio di gestione integrata dei rifiuti per il tempo necessario all'entrata a regime della Conferenza, procede ad effettuare la ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi, compresi quelli patrimoniali, economici e finanziari nonché del personale predisponendo apposita relazione da allegare all'atto di ricognizione e da trasmettere entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla Regione Basilicata. La convenzione costitutiva della Conferenza Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti regolamenta, altresì, la successione della Conferenza stessa nei rapporti giuridici in capo alla soppressa Autorità d'Ambito Rifiuti.».</p>
<p><b>D.Lgs. 18-2-2005 n. 59</b>  <b>Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.</b></p> <p><b>Articolo 1</b>  (Oggetto e campo di applicazione)</p> <p><b>Articolo 17</b>  (Disposizioni transitorie)</p>	<p>... ommissis ...</p> <p>2. Il presente decreto disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui all'allegato I, nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi, ai fini del rispetto dell'autorizzazione integrata ambientale.  ...ommissis...</p> <p>1. Le disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo, si applicano fino a quando il gestore si sia adeguato alle condizioni fissate nell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi dell'articolo 5. I gestori degli impianti</p>

	<p>di cui all'articolo 2, comma 1, lettera s), del D.M. 16 gennaio 2004, n. 44 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che intendono conformarsi alle disposizioni di cui all'allegato II dello stesso decreto ministeriale e ricadenti nel campo di applicazione del presente decreto, presentano la relazione e il progetto di adeguamento di cui all'articolo 6, comma 3, del D.M. 16 gennaio 2004, n. 44 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, contestualmente alla domanda di autorizzazione integrata ambientale nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 5, comma 3. Nel caso in cui la relazione e il progetto di cui sopra siano stati già presentati alla data di entrata in vigore del presente decreto la loro valutazione è effettuata nell'ambito del procedimento integrato.</p> <p>2. I procedimenti di rilascio di autorizzazioni che ricomprendono autorizzazione integrata ambientale, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono portati a termine dalla medesima autorità presso la quale sono stati avviati (34).</p> <p>... omissis ...</p> <p>(34) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.</p>
<p><b>D.Lgs. 11-05-2005, n. 133</b> <b>Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti</b></p> <p><b>Articolo 1</b> <i>(Finalità e campo di applicazione)</i></p> <p><b>Articolo 21</b> <i>(Disposizioni transitorie e finali)</i></p>	<p>1. Il presente decreto si applica agli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti e stabilisce le misure e le procedure finalizzate a prevenire e ridurre per quanto possibile gli effetti negativi dell'incenerimento e del coincenerimento dei rifiuti sull'ambiente, in particolare l'inquinamento atmosferico, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonché i rischi per la salute umana che ne derivino.</p> <p>1. Gli impianti esistenti si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 28 febbraio 2006 (4).</p> <p>2. Per gli impianti esistenti, fermo restando l'obbligo a carico del gestore di adeguamento previsto al comma 1, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione provvede all'aggiornamento della stessa secondo le norme regolamentari e tecniche stabilite dal presente decreto, in occasione del</p>

	<p>primo rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, ovvero in occasione del rilascio o riesame dell'autorizzazione ambientale integrata di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>(4) Comma così modificato dall'art. 22, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273.</p>
<p>D.Lgs. 3-04-2006, n. 152  <b>Norme in materia ambientale.</b></p> <p><b>Articolo 196</b>  <i>(Competenze delle Regioni)</i></p>	<p>1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dalla parte quarta del presente decreto, ivi compresi quelli di cui all'articolo 195:</p> <p>...omissis...</p> <p>e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;</p> <p>...omissis...</p>
<p>L. 19-12-2007, n. 243  <b>Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie.</b></p> <p><b>Articolo 2</b>  <i>(Normativa transitoria)</i></p>	<p>1. Fino alla data del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, gli impianti esistenti di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per i quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore rilasciate per l'esercizio e per le modifiche non sostanziali degli impianti medesimi; tali autorizzazioni restano valide ed efficaci fino alla scadenza del termine fissato per l'attuazione delle relative prescrizioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del citato decreto legislativo n. 59 del 2005, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto.</p> <p>1-bis. Le autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni di settore di cui al</p>

comma 1 prevedono, anche su segnalazione del gestore, ove ne rilevino la necessità al fine di garantire il rispetto della normativa vigente, nonché degli articoli 3, 7, come modificato dall'articolo 2-bis del presente decreto, e 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, all'adeguamento di tali autorizzazioni, nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, in sede di prima applicazione, per le domande di autorizzazione integrata ambientale relative ad impianti esistenti, regolarmente presentate entro i termini, i gestori possono procedere all'esecuzione degli interventi proposti finalizzati all'adeguamento dell'impianto alle migliori tecniche disponibili, con le modalità e i termini indicati nella domanda, qualora gli stessi interventi non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale o, se a questa soggetti, per essi sia già stato emanato provvedimento favorevole di conformità ambientale, dando contestualmente pieno avvio alle attività di monitoraggio e controllo indicate nella domanda medesima. Le competenti Agenzie per la protezione dell'ambiente possono verificare, con oneri a carico del gestore, l'attuazione degli interventi e del piano di monitoraggio e controllo, riferendo, entro tre mesi dall'ultimazione degli interventi, all'autorità competente in ordine alle verifiche effettuate e all'efficacia degli interventi stessi rispetto a quanto dichiarato dal gestore. Le risultanze delle verifiche possono costituire causa di riesame del provvedimento di autorizzazione, di esse dovendosi comunque tenere conto nell'emanazione del provvedimento medesimo (8).

(8) Comma così modificato dall'art. 32-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

**L.R. 28-12-2007, n. 28**  
**Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - Legge finanziaria 2008.**

**Articolo 45**  
*(Integrazioni alla legge regionale 2 febbraio 2001, n. 6 "Disciplina delle attività di gestione dei rifiuti ed approvazione del relativo piano")*

...omissis...

2. Dopo l'art. 23 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 6 è aggiunto l'art. 23-bis "Approvazione dei progetti ed autorizzazioni alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero"

	<p>"1. Le funzioni amministrative attribuite, ai sensi del titolo V della presente legge e successive modifiche ed integrazioni, alla Giunta Regionale, alla Regione e/o strutture regionali, sono delegate agli equivalenti Organi e strutture delle Amministrazioni Provinciali competenti territorialmente.</p> <p>2. Sono delegate alla Provincia competente per territorio le funzioni attribuite alla Regione dalla normativa comunitaria e nazionale, per le autorizzazioni alla realizzazione, alla gestione degli impianti di smaltimento o recupero di rifiuti e alla modifica degli stessi impianti esistenti, <b>escluse</b> le funzioni previste dalla <b>legge regionale 14 dicembre 1998, n. 47</b> e dalla normativa nazionale di attuazione della <b>Direttiva 96/61/Ce</b> relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.</p> <p>...omissis...</p>
<p>D.Lgs. 29-6-2010, n. 128  <b>Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69.</b></p> <p><b>Articolo 4</b>  <i>(Disposizioni transitorie e finali e abrogazioni)</i></p>	<p>1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:</p> <p>a) il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Il decreto 24 aprile 2008, concernente modalità, anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, risulta abrogato dall'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3-bis, dell'articolo 33;</p> <p>...omissis...</p> <p>4. <b>Le Regioni e le Province autonome adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto entro 12 mesi dall'entrata in vigore.</b></p> <p>5. Le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento.</p>
<p>D.Lgs. 3-12-2010 n. 205  <b>Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga</b></p>	

**Articolo 20**  
*(Modifiche all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*

1. L'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:  
«Articolo 199 (Piani regionali)  
...omissis...  
7. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento è requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali.  
8. La regione approva o adegua il piano entro il 12 dicembre 2013. Fino a tale momento, restano in vigore i piani regionali vigenti.  
...omissis...

L. 22-5-1971 n. 350

**Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Basilicata.**

**Articolo 31**  
*La Giunta regionale e il Presidente della Giunta*

- La Giunta regionale:  
12) sovrintende, in esecuzione degli indirizzi e delle direttive determinate dal Consiglio, alla gestione dei servizi pubblici regionali e degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale;  
...omissis...

**Articolo 33**

- Il Presidente della Giunta regionale:  
...omissis...  
3) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione;  
...omissis...

**Articolo 54**  
*Le autonomie locali*

In armonia con i principi dell'autonomia e del decentramento politico amministrativo previsti dalla Costituzione e, in particolare, dall'articolo 5, la Regione instaura, anche nella sua attività legislativa e politico-amministrativa, un rapporto di partecipazione e di collaborazione con le Province, i Comuni e gli altri enti locali.

La Regione promuove, indirizza e coordina l'attività degli enti locali ai fini di un equilibrato sviluppo territoriale e sociale, in armonia con gli obiettivi democraticamente postulati dalla programmazione regionale e nel pieno rispetto della loro autonomia.

...omissis...

#### **Articolo 55**

La delega di funzioni amministrative alle Province, a Comuni o ad altri enti locali o ad organismi associativi di enti locali a dimensioni comprensoriali, nonché la sua eventuale revoca, è disposta con legge regionale ed è diretta a tutti gli enti di eguale livello istituzionale.

Per la revoca non riguardante la generalità degli enti delegati è richiesta la maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione, previa audizione degli enti interessati.

La delega è, di norma, a tempo indeterminato.

Le leggi regionali che prevedono la delega di singole materie agli enti locali, ne determinano il contenuto, ne fissano eventualmente la durata e stabiliscono i limiti dei poteri di indirizzo, coordinamento e vigilanza del Consiglio e della Giunta ed i presupposti per il loro esercizio. Regolano, altresì, i conseguenti rapporti finanziari.

La Regione, per l'utilizzazione degli uffici degli enti locali, osserva, in quanto applicabili, i principi di cui ai precedenti commi.

#### **Articolo 58**

*Enti, aziende e società regionali*

Per attività inerenti allo sviluppo economico e sociale o a servizi di interesse della Regione, che, per la loro speciale natura e dimensione, non possono essere delegate agli enti locali, ovvero non siano gestite direttamente, la Regione può con legge:

- a) istituire enti od aziende regionali;
  - b) promuovere la istituzione di enti od aziende a carattere consorziale tra enti locali;
  - c) partecipare o promuovere società finanziarie regionali.
- In caso di società finanziarie promosse dalla Regione, a quest'ultima deve essere assicurata da sola o insieme ad altri enti locali la maggioranza assoluta delle azioni.


La legge regionale regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, aziende e società regionali provvedendo ad assicurare che la loro attività

	<p>si svolga conformemente ai principi della partecipazione democratica ed agli indirizzi fissati.</p> <p>La Regione esercita poteri di indirizzo e di controllo su tali enti e aziende, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali.</p> <p>Le delibere degli organi amministrativi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione sono trasmesse al Consiglio regionale.</p> <p><b>Articolo 59</b></p> <p>Oltre alle competenze di cui all'articolo 11, numeri 15 e 16, del presente Statuto, spetta al Consiglio regionale l'approvazione dei bilanci e dei programmi generali di sviluppo e di riordino, nonché di quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relativi ad enti ed aziende regionali.</p> <p>Spetta alla Giunta regionale la vigilanza sugli enti, aziende e società regionali e sulle partecipazioni.</p> <p>La Giunta, almeno una volta l'anno, riferisce al Consiglio in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti.</p>
<p><b>Costituzione della Repubblica Italiana</b></p> <p><b>Articolo 118</b></p>	<p>Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.</p> <p>I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.</p> <p>La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.</p> <p>Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.</p> <p><b>Articolo 121</b></p> <p>Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.</p> <p>Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le</p>

altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

**La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.**

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.



Consiglio regionale della  
Basilicata

Ufficio della  
Commissione d'Inchiesta  
su Fenice Spa di Melfi

## **[APPENDICE VII]**

**Studio di impatto ambientale su progetto Fenice.**

### **Lo Studio di impatto ambientale**

I vari capitoli e paragrafi sono a firma dei seguenti professionisti: *Dott. G. Blancnard, Ing. F.P. Bloisi, Dott. G. Cairola, Dott.sa C. Cominotti, Dott.ssa C. Del Corso, Arch. G. Di Fazio, Prof. Dott. V Foà, Ing. R. Monasterolo e Dott. A. Pierpattisti.*

1. Caratterizzazione delle componenti fisiche, biologiche e antropiche del territorio;
2. Quadro di riferimento programmatico;
  - “ “ “ progettuale;
  - “ “ “ ambientale;

### **PROGETTO TECNOLOGICO**

(a firma dell'Ing. M. Iennaco)

4. Relazione tecnica;
4. Elaborati grafici – parte primaria dis. 1 a 26;
4. “ “ - “ seconda dis. 27 a 54;

Ciascuno corredato da indice riportante, in dettaglio, le note illustrative e gli elaborati grafici ed inoltre da:

- supplemento di relazione tecnica inerente una proposta di sperimentazione di tecniche innovative di abbattimento di microinquinanti da realizzarsi presso l'impianto in esame;
- risultanze delle campagne di monitoraggio della qualità ambientale nell'area interessata;

- ulteriori informazioni tecniche sui contenuti del progetto e dello studio di impatto ambientale;
- corrispondenza FIAT – Consorzio Apulo Lucano sui fabbisogni idrici dell'insediamento FIAT;

inviati dalla Società FENICE con nota in data 30.04.1992;

- il lotto previsto per l'insediamento dell'impianto è compreso nell'area già assegnata dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Potenza alla SATA; l'area impegnata è di mq. 86.500, di cui circa 42.500 mq. destinati a verde di rispetto;
  - l'opera proposta consiste, in sintesi in una piattaforma finalizzata alla:
    - termodistruzione dei rifiuti prodotti nello Stabilimento SATA di Melfi ed in altri Stabilimenti del gruppo FIAT, ubicati nel Centro – Sud;
    - produzione di energia elettrica di recupero da utilizzarsi all'interno delle strutture SATA con cessione della produzione in eccedenza all'ENEL ;
- e progettata per lo smaltimento di circa 56.000 t/a di rifiuti così classificabili:
- 30.000 t/a di rifiuti speciali assimilabili agli urbani, di cui 5.000 t/a prodotti negli stabilimenti del Gruppo FIAT ubicati in Basilicata;
  - 34.600 t/a di rifiuti speciali, non tossici e nocivi , di cui 20.000 t/a prodotti negli stabilimenti del Gruppo FIAT ubicati in Basilicata;
  - 1.400 t/a di rifiuti speciali tossici e nocivi di cui 950 t/a prodotti negli stabilimenti del Gruppo FIAT ubicati in Basilicata;
- Lo smaltimento avviene mediante 2 forni, di cui uno a rotazione e l'altro a griglia. Il primo è destinato al trattamento delle 36.000 t/a di rifiuti speciali inclusi i tossici e nocivi, mentre il feco: è destinato al trattamento delle 30.000 t/a di rifiuti speciali assimilabili agli urbani:
  - I valori delle emissioni proposte risultano essere:

PROVENIENZA	TIPO SOSTANZE INQUINANTI	EMISSIONI	
		Proposte	x legge

• Forno a griglia	Polveri totali	10
	Metalli pesanti	1,5
	Corg	10
	CO	70
	Diossine + furani	1ngTE/Nm
	PNA	0,05
	Cianuri (come HCN)	0,5
	HF	2
	HC1	10
	NO (come NO)	200
	SO ( “ SO)	100
	• Forno rotante	Polveri totali
Metalli pesanti		1,5
Corg		10
CO		70
Diossine + furani		1ngTE/Nm
PNA		0,05
Cianuri (come HCN)		0,5
HF		2
HC1		10
NO (come NO)		200
SO ( “ SO)		100

- a valle del processo di termodistruzione si ottengono rifiuti solidi inertizzati per 26.000 t/a, da smaltirsi in discarica di seconda categoria tipo “ B”;

Sono altresì previste:

- UNITA' DI SOLIDIFICAZIONE / STABILIZZAZIONE

(denominata anche di inertizzazione) per il trattamento di:

- |   |           |
|---|-----------|
| a) fanghi calabili da trattamento acque           | 500 t/a   |
| b) ceneri volanti dalle linee di termodistruzione | 4.500 t/a |

- UNITÀ TRATTAMENTO RIFIUTI LIQUIDI E DELLE ACQUE DI SCARICO DELLA PIATTAFORMA.

Per il trattamento dei rifiuti specifici provenienti sia dallo smaltimento che dalle altre unità: la potenzialità di trattamento è di 737.000 t/a.

L'unità è dimensionata in maniera da poter trattare, in un ristretto periodo di tempo (circa 10 ore), le acque dalle aree della piattaforma potenzialmente interessate da inquinamento (aree di processo stoccaggio, manovra automezzi);

- la piattaforma di trattamento è completata dalle seguenti opere accessorie agli impianti di processo:
  - opere edili;
  - stazione lavaggio ruote automezzi;
  - reti raccolta acque meteoriche;
  - impianto di produzione acqua demineralizzate;
  - “ “ protezione antincendio;

- “ “ produzione e distribuzione area compressa;
  - impianti elettrici, strumentazione e sistema di controllo;
  - rete telefonica, radiofonica e TVCC;
  - impianto distribuzione metano;
  - pesa;
  - caldaia ausiliaria;
  - laboratorio;
  - aree adibite a stoccaggi in entrata ed uscita;
- il progetto illustra, infine:
- modalità di esercizio degli impianti;
  - sistemi di controllo e sicurezza degli impianti;
  - descrizione dei possibili guasti/cause/contromisure negli impianti di trattamento;
  - sistemi di monitoraggio degli impianto di trattamento;
  - “ “ sicurezza ambientale adottati;
  - “ “ monitoraggio ambientale;
  - opere di sistemazione a verde delle aree non impegnate dagli insediamenti tecnologici.